

XVII LEGISLATURA



SERVIZIO STUDI

MANUALE ELETTORALE

Norme per le elezioni politiche

2022





MANUALE ELETTORALE

Norme per le elezioni politiche

2022

Avvertenza

Il Manuale elettorale raccoglie le norme fondamentali riguardanti la disciplina delle elezioni del Senato e della Camera.

La prima parte del volume è dedicata ad una esposizione degli elementi essenziali del sistema di elezione delle due Camere e della disciplina della campagna elettorale. Conclude la sezione un calendario dei principali adempimenti del procedimento elettorale.

Il testo della normativa è riportato nella seconda parte del volume.

La versione on-line del Manuale è disponibile nel sito della Camera dei deputati, www.camera.it, nella sezione Conoscere la Camera, Norme essenziali, Il sistema elettorale nonché su temi.camera.it

27 luglio 2022

ISBN 9788892003996

Copyright © Camera dei deputati

Segreteria Generale, Ufficio pubblicazioni
e relazioni con il pubblico Roma, 2022

PARTE I - IL SISTEMA ELETTORALE

I – Disposizioni comuni alle elezioni delle due Camere

1. Elettorato attivo e passivo	13
2. Procedimento elettorale preparatorio	26
3. Modalità di espressione del voto	36
4. Operazioni di voto e di scrutinio	38

II – Il sistema per l’elezione della Camera

1. Caratteristiche del sistema.....	39
2. Circoscrizioni elettorali	40
3. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti nei collegi uninominali.....	47
4. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti nei collegi plurinominali....	47
5. Vacanza dei seggi	57

III – Il sistema per l’elezione del Senato

1. Caratteristiche del sistema.....	59
2. Circoscrizioni elettorali	60
3. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.....	65
4. Vacanza dei seggi	67

IV - Il voto nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino – Alto Adige

1. L’elezione nel collegio uninominale della regione Valle d’Aosta alla Camera e al Senato	69
2. L’elezione nei collegi uninominali nelle province autonome di Trento e di Bolzano al Senato.....	71

V – Il voto nella circoscrizione Estero

1. Elettorato attivo.....	73
2. Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.....	76
3. Elettorato passivo e presentazione delle candidature	77
4. Modalità di espressione del voto	79
5. Attribuzione dei seggi	80
6. Vacanza dei seggi	81

VI - La disciplina della campagna elettorale

1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali	83
2. Disciplina della campagna elettorale nei mezzi di informazione	97
3. Altre forme di propaganda elettorale (manifesti, annunci, comizi, messaggi Sms, Mms e di posta elettronica, chiamate telefoniche preregistrate, etc.) ...	105
4. Utilizzazione di dati personali	107
5. Agevolazioni fiscali	108
6. Adempimenti dei comuni.....	109

VII - Glossario del procedimento elettorale111

Calendario dei principali adempimenti elettorali117

PARTE II - RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme fondamentali sulle elezioni della Camera e del Senato

Costituzione (artt. 48-49, 51, 55-58, 60-61, 65-66, 84, 87-88, 104, 122, 135)	143
Legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1	149
<i>Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero</i>	
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.....	150
<i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i>	
D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	199
<i>Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica</i>	
D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14	215
<i>Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati</i>	
L. 27 dicembre 2001, n. 459	219
<i>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	
L. 27 maggio 2019, n. 51	236
<i>Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari</i>	

Altre disposizioni sulle elezioni della Camera e del Senato

L. 13 febbraio 1953, n. 60	240
<i>Incompatibilità parlamentari</i>	
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.....	242
<i>Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (artt. 1 e 2)</i>	
L. 23 aprile 1976, n. 136.....	243
<i>Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (artt. 8, 9, 10 e 17)</i>	
D.L. 3 maggio 1976, n. 161	246
<i>Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (artt. 2 e 6)</i>	
L. 8 marzo 1989, n. 95.....	248
<i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (artt. 1-6)</i>	

L. 21 marzo 1990, n. 53.....	252
<i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (artt. 1-2, 5, 9, 14, 19)</i>	
L. 30 dicembre 1991, n. 422	255
<i>Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina</i>	
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.....	257
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 62 e 248)</i>	
L. 27 maggio 2002, n. 104.....	259
<i>Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla L. 27 ottobre 1988, n. 470 (art. 1)</i>	
L. 21 dicembre 2005, n. 270	260
<i>Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (art. 2)</i>	
D.L. 3 gennaio 2006, n. 1.....	261
<i>Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (art. 1)</i>	
D.L. 1 aprile 2008, n. 49.....	264
<i>Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie</i>	
L. 13 ottobre 2010, n. 175.....	266
<i>Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione</i>	
D.L. 6 luglio 2011 n. 98	267
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (art. 7)</i>	
D.L. 13 agosto 2011, n. 138	268
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (art. 13)</i>	
D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235	270
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (artt. 1-3, 13, 15, 16 e 18)</i>	
L. 27 dicembre 2013, n. 147.....	273
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (art. 1, comma 399)</i>	
L. 3 novembre 2017, n. 165	274
<i>Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (art. 4)</i>	

Legge 27 dicembre 2017, n. 205.....275
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (art. 1, commi 1123 e 1124)

D.L. 4 maggio 2022, n. 41276
Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (art. 6-bis e art. 7)

L. 17 giugno 2022, n. 71279
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (Art. 15 e art. 18)

Disposizioni sulla campagna elettorale e sui finanziamenti a partiti e candidati

L. 4 aprile 1956, n. 212282
Norme per la disciplina della propaganda elettorale

L. 2 maggio 1974, n. 195.....287
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

L. 14 aprile 1975, n. 103289
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (art. 4)

L. 24 aprile 1975, n. 130290
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (art. 7 e 9)

L. 18 novembre 1981, n. 659291
Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (art. 4)

L. 5 luglio 1982, n. 441293
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

D.L. 6 dicembre 1984, n. 807297
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

L. 10 dicembre 1993, n. 515298
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

L. 2 gennaio 1997, n. 2313
Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (artt. 6, 8,9)

L. 31 luglio 1997, n. 249.....	321
<i>Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (art. 1)</i>	
L. 3 giugno 1999, n. 157	326
<i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>	
L. 22 febbraio 2000, n. 28.....	332
<i>Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>	
Legge 6 novembre 2003, n. 313	345
<i>Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali</i>	
Ministro delle comunicazioni, Decreto 8 aprile 2004	347
<i>Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313</i>	
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-Deliberazione 15 novembre 2010.....	353
<i>Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali. (Deliberazione n. 243/10/CSP)</i>	
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-Deliberazione 9 dicembre 2010	357
<i>Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 256/10/CSP)</i>	
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159	366
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 6, 67 e 76)</i>	
L. 6 luglio 2012, n. 96	370
<i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.</i>	
<i>Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (artt. 7-16)</i>	
D.L. 28 dicembre 2013 n. 149.....	381
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	

L. 9 gennaio 2019, n. 3400
*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
 nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza
 dei partiti e movimenti politici*

Garante per la protezione dei dati personali406
*Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione
 politica 18 aprile 2019*

Allegati

D.P.R. 21 luglio 2022, n. 96421
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

D.P.R. 21 luglio 2022, n. 97.....422
*Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
 della Repubblica*

D.P.R. 21 luglio 2022423
*Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi
 plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni
 della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione
 della Camera dei deputati*

D.P.R. 21 luglio 2022.....431
*Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali
 di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero
 del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica*

PARTE I

**IL SISTEMA
ELETTORALE**

I – Disposizioni comuni alle elezioni delle due Camere

1. Elettorato attivo e passivo

1.1. Elettorato attivo

Votano per l'elezione delle due Camere¹ i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto la maggiore età, ossia 18 anni (Costituzione, art. 48, primo comma; D.P.R. 223/67, art. 1)².

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, quarto comma).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (D.P.R. 223/1967, art. 2).

Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione personali³, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza personali detentive oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.

1.2. Elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56, terzo comma e art. 58, secondo comma).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

¹ L'art. 4, co. 1, del D.P.R. 361/1957, nel testo modificato dalla L. 270/2005, riprende la dizione costituzionale secondo cui il voto, oltre che un diritto, è un "dovere civico".

² La legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 ha modificato l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, abbassando da 25 a 18 anni l'età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica.

³ Sono misure di prevenzione personali (D.Lgs. 159/2011, art. 6):

- la sorveglianza speciale;
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni;
- l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

1.2.1. Ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità a deputato e senatore sono disciplinate dal D.P.R. 361/1957, recante il Testo unico delle leggi per la elezione della Camera, che si applica anche alla elezione del Senato in forza del rinvio contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

Sono ineleggibili alla carica di deputato e senatore: i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei ministri, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza e gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato nelle circoscrizioni del loro comando territoriale (D.P.R. 361/1957, art. 7, primo comma). Tali cause di ineleggibilità sono riferite anche alle analoghe cariche rivestite presso Stati esteri (D.P.R. 361/1957, art. 7, secondo comma).

Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto qualora l'esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura (D.P.R. 361/1957, art. 7, terzo comma). In caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, le ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* (D.P.R. 361/1957, art. 7, u.c.).

Anche nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, tali cause di ineleggibilità (ossia quelle di cui al D.P.R. 361/1957, art. 7) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (D.Lgs. n. 533/1933, art. 21-ter, comma 7).

L'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i presidenti delle province e per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, la decadenza dalle cariche elettive ricoperte (D.P.R. 361/1957, art. 7, quarto comma; D.Lgs. 267/2000, art. 62).

Un'ipotesi specifica di ineleggibilità è quella a carico dei magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale (L. 71/2022, art. 15, comma 1).

Sono esclusi i magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio da meno di tre anni si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento (L. 71/2022, art. 15, comma 2).

Anche i magistrati fuori ruolo sono ineleggibili; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo (L. 71/2022, art. 15, comma 3).

In ogni caso i magistrati per essere eleggibili devono trovarsi in aspettativa senza as-

segni all'atto dell'accettazione della candidatura (L. 71/2022, art. 15, comma 4).

Inoltre, sono ineleggibili se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti (L. 71/2022, art. 15, comma 5).

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti per un periodo di tre anni non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura (L. 71/2022, art. 18, comma 1). Sempre per un periodo di tre anni i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie (L. 71/2022, art. 18, comma 2).

Resta fermo che i magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di 5 anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni (D.P.R. 361/1957, art. 8, 2° comma⁴).

Un secondo gruppo di cause di ineleggibilità riguarda coloro che abbiano rapporti con Governi stranieri: diplomatici, consoli, vice-consoli, ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, nonché in generale tutti coloro che, pur conservando la cittadinanza italiana, abbiano un impiego da Governi stranieri (D.P.R. 361/1957, art. 9).

Un terzo gruppo di cause di ineleggibilità concerne coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato: i soggetti titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo; i relativi consulenti legali e amministrativi (D.P.R. 361/1957, art. 10).

Non sono, infine, eleggibili i giudici costituzionali (L. 87/1953, art. 7, comma quinto).

È altresì ineleggibile il candidato che, conoscendo la condizione di persona sottoposta in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede alla medesima di svolgere attività di propaganda elettorale e se ne avvale concretamente. La legge 175/2010 prevede, infatti, per tale fattispecie la pena della reclusione da 1 a 6 anni (L. 575/1965, art. 10, commi 5-bis 1 e 5-bis 2, introdotti dalla L. 175/2010, art. 1, poi confluiti nel D.Lgs. 159/2011, Codice antimafia, artt. 67, comma 7 e 76, comma 8).

⁴ Deve, invece, ritenersi implicitamente abrogato il primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 361/1957, in quanto sostituito dalle disposizioni di cui sopra.

La condanna comporta, inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici dalla quale consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici (L. 175/2010, art. 2).

Da ultimo, la legge 43/2019, attraverso una modifica dell'articolo 416-ter del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso), ha disposto l'applicazione automatica dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per coloro che sono stati condannati per aver accettato la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Relativamente all'accertamento dell'ineleggibilità dei deputati e dei senatori l'art. 66 Cost. dispone che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Tale previsione costituzionale costituisce il fondamento della cosiddetta autodichia delle Camere in materia di verifica dei poteri, e cioè più specificamente il fondamento dell'attribuzione alle Camere stesse della competenza ad esercitare in via definitiva la funzione giurisdizionale in materia di titoli di ammissione dei propri componenti, nonché in tema di cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità (si vedano altresì in proposito Corte costituzionale n. 259 del 2009 e Corte costituzionale n. 117 del 2006, nonché, tra altre, Cass. civ. Sez. Unite 15-02-2013, n. 3731).

Come specificato dalla legge elettorale, spetta alla Camera e al Senato il "giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente" (D.P.R. 361/1957, art. 87).

1.2.2. Incandidabilità

L'ordinamento prevede alcune cause di incandidabilità alla carica di parlamentare.

La Corte costituzionale ha evidenziato che le cause di incandidabilità costituiscono una specie delle cause di ineleggibilità (sent. 141/1996); tuttavia, a differenza di queste ultime, che possono generalmente essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di incandidabilità precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina.

In particolare, la gran parte delle cause di incandidabilità sono previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi*.

Il testo unico prevede che non possa essere candidato alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, e che, comunque non possa ricoprire la carica di deputato, di senatore (e di parlamentare europeo), chi è stato condannato, in via definitiva, ad una pena superiore a 2 anni di reclusione, o chi ha patteggiato una pena (ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale) per un delitto, consumato o tentato, ricompreso in una delle seguenti tre categorie.

La prima categoria riguarda i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. a).

Il comma 3-bis, richiama i seguenti delitti a carattere associativo:

- art. 416, comma 6, c.p. (associazione a delinquere diretta a commettere delitti di tratta o di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi, nonché ipotesi aggravate del delitto di traffico di immigrati clandestini);
- art. 416, comma 7, c.p. (associazione a delinquere diretta a commettere delitti a sfondo sessuale in danno di minori ovvero diretta a compiere delitti di violenza sessuale in danno di minori, atti sessuali con minorenne o violenza sessuale di gruppo in danno di minori, ovvero diretta a commettere delitti di adescamento di minorenne);
- art. 416 c.p. (associazione per delinquere) realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p. (contraffazione e di commercializzazione di prodotti con segni falsi);
- art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- art. 74 TU stupefacenti (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- art. 291-quater TU dogane (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

A tali delitti il comma 3-bis aggiunge inoltre quelli di tratta di esseri umani, di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.), il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Il comma 3-quater riguarda i delitti, non elencati dal codice, aventi finalità di terrorismo. La formula normativa comprende sia le fattispecie associative tipiche (es. associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, ex art. 207-bis c.p.) sia ogni delitto comune aggravato dalla finalità di terrorismo, definita dall'art. 270-sexies c.p.

La seconda categoria è costituita dai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, agli articoli da 314 a 335-bis (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. b).

Non è candidabile chi abbia riportato una condanna definitiva alla reclusione superiore a 2 anni per uno dei seguenti delitti:

- Art. 314 (Peculato)
- Art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
- • Art. 316-bis (Malversazione di erogazioni pubbliche)
- Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
- Art. 317 (Concussione)
- Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)
- Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
- Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari)
- Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
- Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
- Art. 321 (Pene per il corruttore)
- Art. 322 (Istigazione alla corruzione).
- Art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

- Art. 323 (Abuso d'ufficio)
- Art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)
- Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)
- Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- Art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
- Art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)
- Art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)
- Art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

Peraltro, in relazione ad alcuni di questi delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 1° comma, 320, 321, 322, 346-bis), si ricorda che in base all'art. 317-bis del codice penale, come modificato dalla legge n. 3 del 2019, quando la pena inflitta supera i due anni la condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; solo se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante della particolare tenuità (art. 323-bis, primo comma, c.p.), la pena accessoria dell'interdizione non è perpetua ma temporanea (da 5 a 7 anni). In caso di cooperazione con le autorità (art. 323-bis, secondo comma, c.p.), la pena accessoria sarà ulteriormente ridotta (da 1 a 5 anni). Si ricorda che l'interdizione dai pubblici uffici priva il condannato, tra l'altro, del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico (art. 28 c.p.).

La terza categoria riguarda i delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, come determinata, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. c).

Da tale disposizione del codice di rito si ricava che la pena è quella stabilita dalla legge per ciascun delitto non tenendo conto:

- della continuazione;
- della recidiva;
- in generale, delle circostanze del reato.

Le uniche circostanze del reato di cui si deve tener conto nella determinazione della pena sono le seguenti:

- l'aggravante prevista al numero 5) dell'art. 61 c.p., ovvero «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;
- l'attenuante prevista al n. 4 dell'art. 62 c.p., ovvero l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
- le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
- le circostanze ad effetto speciale, ovvero circostanze quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

Il codice penale non fornisce un elenco esaustivo di tali delitti in quanto sono numerosissime le leggi speciali che prevedono fattispecie penali.

L'accertamento dell'incandidabilità è svolto in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione. Esso è svolto dall'Ufficio

centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 in materia di documentazione amministrativa. Gli stessi uffici elettorali accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo (D.Lgs. 235/2012, art. 2, comma 2).

Per i ricorsi contro le decisioni relative all'accertamento dell'incandidabilità, si applica l'articolo 23 del testo unico per l'elezione della Camera (vedi oltre il paragrafo 2.3).

In caso di incandidabilità sopravvenuta o accertata successivamente alla fase di controllo sulla presentazione delle liste e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio elettorale competente (Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale per il Senato e l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, per i deputati e i senatori da eleggere all'estero) procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile (D.Lgs. 235/2012, art. 2, comma 4).

Qualora una causa di incandidabilità sopravvenga o sia comunque accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera in sede di verifica dei poteri, a norma dell'art. 66 Cost., il quale prevede che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. A tal fine le sentenze definitive di condanna che comportano l'incandidabilità, emesse nei confronti di parlamentari in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice competente per l'esecuzione (art. 665 c.p.p.), alla Camera di appartenenza (D.Lgs. 235/2012, art. 3, comma 1).

Se l'accertamento dell'incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more di conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida (D.Lgs. 235/2012, art. 3, comma 2).

Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità (D.Lgs. 235/2012, art. 3, comma 3).

Quanto alla durata dell'incandidabilità alla carica di parlamentare, essa decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità ha una durata minima di sei anni (D.Lgs. 235/2012, art. 13, comma 1). La durata dell'incandidabilità aumenta di un terzo se il delitto che determina l'incandidabilità sia commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo (D.Lgs. 235/2012, art. 13, comma 3).

La sentenza di riabilitazione del condannato costituisce causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità mentre l'eventuale revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo (D.Lgs. 235/2012, art. 15, comma 3).

Una ulteriore causa di incandidabilità riguarda i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell'ente locale: costoro non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, al Parlamento nazionale e a quello europeo, nonché alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali (D.Lgs. 267/2000, art. 248, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 149/2011, art. 6, comma 1, e dal D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012, art. 3, comma 1, lett. s).

Per quanto riguarda i presidenti di regione, la Corte costituzionale (sent. 219/2013) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva che il presidente di regione rimosso a seguito di grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario fosse incandidabile alle cariche di deputato e senatore, nonché alle cariche elettive a livello locale, regionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni (D.Lgs. 149/2011, art. 2, comma 3).

Inoltre, gli amministratori locali responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa non possono essere candidati alle elezioni per la Camera, per il Senato e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo (D.Lgs. 267/2000, art. 143, comma 11, come modificato dal D.L. 113/2018, art. 28, comma 1-bis).

Sono, infine, incandidabili nella circoscrizione Estero gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero” (vedi capitolo V).

Casi di ineleggibilità e incandidabilità a parlamentare: tabella riassuntiva

LEGENDA

√ ineleggibile, salvo che la causa dell'ineleggibilità sia cessata almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura (D.P.R. 361/1957, art. 7, terzo comma). In caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, le ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale (D.P.R. 361/1957, art. 7, u.c.).

√ ineleggibile

√ incandidabile

incarichi	ineleggibilità	incandidabilità
Giudici costituzionali	√ ¹	
Presidenti delle province	√ ²	√ (per 10 anni) se responsabili del dissesto finanziario dell'ente ³ √ (per 2 turni elettorali) se responsabili di condotte causa di scioglimento enti per infiltrazioni e condizionamento mafiosi ⁴
Sindaci	√ ⁵ (per comuni superiori ai 20.000 abitanti)	√ (per 10 anni) se responsabili del dissesto finanziario dell'ente ⁶ √ (per 2 turni elettorali) se responsabili di condotte causa di scioglimento enti per infiltrazioni e condizionamento mafiosi ⁷
Assessori e consiglieri comunali, provinciali e metropolitani		√ (per 2 turni elettorali) se responsabili di condotte causa di scioglimento enti per infiltrazioni e condizionamento mafiosi ⁸

Capo, vice capo della polizia e ispettori generali di pubblica sicurezza	√ ⁹	
Capi di gabinetto dei ministri	√ ¹⁰	
Prefetti	√ ¹¹	
Viceprefetti e funzionari di pubblica sicurezza	√ ¹²	
Ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze Armate nelle circoscrizioni del loro comando territoriale	√ ¹³	
Magistrati	√ se prestano servizio o lo hanno prestato nei 3 anni precedenti presso sedi o uffici giudiziari con competenza, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale ¹⁴ se componenti del CSM al momento in cui sono indette le elezioni o nei due anni precedenti ¹⁵	
Coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero	√ ¹⁶ (limitatamente alla circoscrizione Estero)	

¹ Art. 7, comma quinto, legge n. 87 del 1953, *Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*

² Art. 7, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. elezioni Camera)

³ Art. 6, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2011, *Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, che novella l'art. 248 TUEL

⁴ Art. 28, comma 1-bis D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza), che modifica l'art. 143, comma 11, del D.lgs. 267/2000).

⁵ Art. 7, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. elezioni Camera)

⁶ D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, *Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42* (art. 6, comma 1 che novella l'art. 248 del TUEL)

⁷ Art. 28, comma 1-bis D.L. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza), che modifica l'art. 143, comma 11, del TUEL

⁸ Art. 28, comma 1-bis D.L. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza), che modifica l'art. 143, comma 11, del TUEL

<p>Diplomatici, consoli, vice-consoli, ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri e, in generale, tutti coloro che hanno un impiego da Governi stranieri</p>	<p>√¹⁷</p>	
<p>Titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica e i relativi consulenti legali e amministrativi; rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo e i relativi consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente le loro prestazioni alle predette persone, società e imprese.</p>	<p>√¹⁸</p>	
<p>Condannato alla pena della reclusione per il delitto violazione del divieto per il sorvegliato speciale ai sensi della legge 575/1965 di svolgere le specifiche attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di stampati, giornali murari o manifesti</p>	<p>√¹⁹</p>	

⁹ Art. 7, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. elezioni Camera)

¹⁰ Art. 7, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. elezioni Camera)

¹¹ Art. 7, comma 1, lett. f) D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. elezioni Camera)

¹² Art. 7, comma 1, lett. g) D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. elezioni Camera)

¹³ Art. 7, comma 1, lett. h) D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. elezioni Camera)

¹⁴ Art. 15 legge n. 71 del 2022 (c.d. Legge Cartabia). Sono esclusi i magistrati in servizio da almeno 3 anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio da meno di 3 anni, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento. Anche i magistrati fuori ruolo sono ineleggibili; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori.

¹⁵ Art. 15 legge n. 71 del 2022 (c.d. Legge Cartabia)

¹⁶ Art. 8 comma 4 bis, L 459/2001 introdotto dalla L 165/2017

¹⁷ Art. 9 D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. elezioni Camera)

<p>di propaganda, propaganda elettorale luminosa o figurativa, lancio di volantini.) in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale</p>		
<p>Coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per le seguenti tre categorie di fattispecie di condanne definitive riferite a delitti, non colposi, consumati o tentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • condanna a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione per i delitti associativi previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale; • condanna a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione per i delitti previsti nel Libro II, Titolo II (Delitti contro la pubblica amministrazione), Capo I (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del codice penale, composto dagli articoli da 314 a 335-bis; • condanna a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni stabilita in base all'art. 278 c.p.p. 		<p style="text-align: center;">$\sqrt{20}$</p> <p>per un periodo pari al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata in via definitiva</p> <p>In ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità ha una durata minima di sei anni</p> <p>La durata dell'incandidabilità aumenta di un terzo se il delitto che determina l'incandidabilità è commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo</p> <p>La sentenza di riabilitazione del condannato costituisce causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità mentre l'eventuale revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo²¹</p>

¹⁸ Art. 10, primo comma D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. elezioni Camera). L'art. 10, secondo comma, esclude dalla ineleggibilità i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei registri di Prefettura

¹⁹ Art. 2 legge n. 175 del 2010, *Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione*

²⁰ Art. 13 D.lgs. 235/2012 (c.d. Legge Severino)

²¹ Art. 15, comma 3, D.lgs. 235/2012 (c.d. Legge Severino)

1.2.3 Incompatibilità

A differenza delle cause di ineleggibilità, che devono essere rimosse prima della presentazione delle candidature, le incompatibilità non precludono la partecipazione alle elezioni, ma l'interessato, se eletto, deve optare tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile.

Un complesso di cause d'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare ed altre cariche sono definite direttamente dalla Costituzione o da leggi costituzionali: l'incompatibilità tra le cariche di deputato e senatore (Cost., art. 65, secondo comma), tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (Cost., art. 84, secondo comma), tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura (Cost., art. 104, ultimo comma), tra parlamentare e consigliere compreso il presidente della Giunta) o assessore regionale (Cost., art. 122, secondo comma), tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale (Cost., art. 135, sesto comma).

L'art. 65, primo comma, Cost. demanda alla legge il compito di determinare le ulteriori cause di incompatibilità.

Disposizioni di carattere generale in materia sono state dettate dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60, che prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare e le cariche di nomina governativa o dell'amministrazione statale, cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione o che ricevano contributi statali, cariche in società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziaria. Specifiche disposizioni legislative hanno successivamente esplicitato e confermato per alcune singole cariche tali criteri generali di incompatibilità.

Inoltre, l'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri (L. 60/1953, art. 1-*bis*, aggiunto dall'art. 10, L. 459/2001).

Un considerevole numero di leggi ordinarie reca specifiche cause di incompatibilità del mandato parlamentare con altre cariche, tra queste si ricordano:

- l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e l'ufficio di deputato o di senatore (legge 27 marzo 2004, n. 78)
- l'incompatibilità tra le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti⁵ (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. L. 14 settembre 2011, n. 148, art. 13, comma 3).

Infine, un gruppo di cause di incompatibilità è stato introdotto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione di una delle deleghe recate dalla legge n. 190 del 2012.

In particolare, si prevede la incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento e la titolarità dei seguenti incarichi⁶:

⁵ Tale soglia demografica, originariamente fissata a 5.000 abitanti, è stata così aumentata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni.

⁶ Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministra-

- incarichi amministrativi di vertice (segretario generale, capo dipartimento, direttore generale e similari) nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale (art. 11, comma 1);
- incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 12, comma 2);
- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale (art. 13, comma 1);
- direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali (art. 14, comma 1).

Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità (art. 19, comma 2).

I parlamentari hanno l'obbligo, entro 30 giorni dalla prima seduta delle Camere, di comunicare al Presidente della Camera di appartenenza gli incarichi ricoperti ai fini dell'accertamento di eventuali cause di incompatibilità. In caso di incompatibilità il parlamentare deve optare tra il mandato parlamentare e l'incarico incompatibile entro 30 giorni dalla delibera della Giunta delle elezioni alla Camera ovvero entro il termine perentorio deliberato al riguardo dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al Senato (Camera dei deputati, Regolamento della Giunta delle elezioni, art. 15 e 17; Senato della Repubblica, Regolamento per la verifica dei poteri, art. 18).

2. Procedimento elettorale preparatorio

2.1. Convocazione dei comizi elettorali

La Camera e il Senato sono eletti per 5 anni (Cost., art. 60, primo comma).

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti (Cost., art. 61, primo comma).

I cinque anni della legislatura sono calcolati a decorrere dalla data della prima riunione delle Camere (D.P.R. 361/1957, art. 7, sesto comma).

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non più tardi del 45° giorno antecedente quello della votazione (D.P.R. 361/1957, art. 11; D.Lgs. 533/1993, art. 4).

zioni in caso di incompatibilità (D.Lgs. 39/2013, art. 19, co. 2).

Ai fini dell'esercizio del voto degli italiani all'estero, entro il 60° giorno prima delle elezioni in Italia il Ministero dell'interno è tenuto a comunicare al Ministero degli affari esteri l'elenco provvisorio dei residenti all'estero (si veda il Capitolo V).

2.2. Deposito del contrassegno e ulteriori adempimenti

2.2.1. Deposito del contrassegno

Tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati (per l'elezione alla Camera o al Senato) depositano presso il Ministero dell'interno il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste nei singoli collegi plurinominali e i candidati nei singoli collegi uninominali. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea (D.P.R. 361/1957, artt. 14-17; D.Lgs. 533/1993, art. 8).

La stessa persona non può depositare più di un contrassegno (D.P.R. 14/1994, art. 1, comma 1). È vietato il deposito di contrassegni confondibili con altri già depositati o con simboli, elementi o diciture usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri. I partiti sono tenuti a presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca il simbolo di cui notoriamente fanno uso (D.P.R. 361/1957, art. 14).

2.2.2. Deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza

All'atto del deposito del contrassegno deve essere depositato anche lo statuto del partito politico, qualora questo sia iscritto al registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del D.L. 149/2013, o in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi alcuni elementi minimi di trasparenza quali il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni (D.P.R. 361/1957, art. 14, primo comma).

I partiti politici che intendono usufruire dei benefici previsti dalla legge (detrazioni per le erogazioni liberali da parte delle persone fisiche e delle società e destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF) devono dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico (D.L. 149/2013, art. 3, comma 1).

Lo statuto deve, inoltre, riportare i seguenti elementi necessari (D.L. 149/2013, art. 3, comma 2):

- l'indirizzo della sede legale del partito;
- l'indicazione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo (numero, composizione, attribuzioni, modalità di elezione, durata degli incarichi);
- la rappresentanza legale;
- la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
- le procedure deliberative;
- le procedure per lo scioglimento e per le altre cause che incidano sull'attività delle eventuali articolazioni territoriali del partito, nonché i criteri con i quali assicurare a queste le risorse;
- le misure e i procedimenti disciplinari;

- le modalità di selezione delle candidature per le competizioni elettorali;
- le procedure per la modificazione dello statuto, del simbolo e della denominazione;
- l'indicazione del responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e dell'organo deputato ad approvare il rendiconto di esercizio;
- le regole per assicurare la trasparenza, in particolare della gestione economico-finanziaria del partito, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

Una volta approvato lo statuto, il rappresentante legale del partito deve inviarne una copia autentica alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici istituita presso la Camera dei deputati che ne verifica la presenza degli elementi necessari sopra indicati e che provvede ad iscrivere il partito al registro nazionale. Entro un mese dalla data di iscrizione nel registro, gli statuti dei partiti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* a cura della Commissione (D.L. 149/2013, art. 4).

In caso di mancata presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, la legge prevede la ricusazione delle liste da parte degli uffici elettorali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 22, 1° comma, n. 1-*bis*).

Al momento del deposito del contrassegno il depositante rilascia anche una dichiarazione che indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione al Ministero dell'interno, per ciascun candidato, del *curriculum vitae* e del certificato penale (vedi oltre il paragrafo 2.3 Presentazione delle candidature), con l'indicazione della relativa casella di posta elettronica certificata o ordinaria (L. 3/2019, art. 1, comma 15; decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019, art. 1, comma 3).

2.2.4. Dichiarazione di collegamento in coalizione

Inoltre, insieme al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno. I collegamenti in coalizione hanno rilievo ai fini del riparto dei seggi.

Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

L'elenco dei collegamenti, una volta accertata la regolarità delle dichiarazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20° giorno antecedente la votazione (D.P.R. 361/1957, art. 14-*bis*).

2.2.5. Programma elettorale

Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati devono depositare il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome della persona da loro indicata come capo della forza politica (D.P.R. 361/1957, art. 14-*bis*, comma 3).

2.2.6. Rappresentanti incaricati di effettuare il deposito delle liste

Il deposito del contrassegno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, del programma elettorale e dell'eventuale dichiarazione di collegamento in coalizione è effettuato, per ciascun partito o gruppo politico organizzato, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, che provvede, inoltre, a designare, con atto autenticato dal notaio, per ciascuna circoscrizione (al Senato, per ciascuna circoscrizione regionale), un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di effettuare il deposito delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e dei relativi documenti (D.P.R. 361/1957, artt. 15 e 17).

Il deposito del contrassegno di lista e la nomina del rappresentante incaricato di depositare la lista dei candidati sono condizioni necessarie per la presentazione delle liste.

Entro 10 giorni dal termine per il deposito dei contrassegni, il Ministero dell'interno pubblica, in una apposita sezione del proprio sito *internet*, denominata *Elezioni trasparenti*, per ciascun partito: il contrassegno depositato (con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito); lo statuto, o in mancanza, la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale con il nome del capo della forza politica (L. 165/2017, art. 4, comma 1).

2.3. Presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature è effettuata, nell'ambito di ciascun collegio plurinominali (sia alla Camera, sia al Senato) per liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali. Le liste recano anche l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel medesimo collegio plurinominali (D.P.R. 361/1957, artt. 18-*bis*-24; D.Lgs. 533/1993, artt. 9-11).

La presentazione delle liste è effettuata, per ciascuna circoscrizione, presso la cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo di regione dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione (D.P.R. 361/1957, art. 20; D.Lgs. 533/1992, art. 9, comma 5).

A pena di inammissibilità, ciascuna lista deve presentare candidature almeno in due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1). In caso di cifra decimale questa si arrotonda all'unità superiore (Ministero dell'interno, *Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, gennaio 2018, p. 39).

Ciascuna lista in ogni collegio plurinominali, sia alla Camera, sia al Senato, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico, in numero non inferiore alla metà e non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio plurinominali. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. Nei collegi plurinominali del Senato in cui è assegnato un solo seggio, la lista è com-

posta da un solo candidato (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 3; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4).

Alla lista è allegato un elenco di 4 candidati supplenti, 2 di sesso maschile e 2 di sesso femminile (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 3-*bis*).

Inoltre, ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con l'atto di sottoscrizione della stessa (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2-*bis*).

Nel caso di liste collegate tra loro queste presentano il medesimo candidato in ciascun collegio uninominale. L'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione da ciascun rappresentante del partito delle liste tra loro collegate che presentano il candidato⁷. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali (ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2) queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti di tutte le liste tra loro collegate (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1-*bis*).

Per garantire la parità di genere, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità della lista medesima (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 3; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4).

Inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e coalizioni di liste nei collegi uninominali e, limitatamente ai capilista, dalle liste nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato - a livello nazionale, alla Camera, a livello regionale, al Senato - in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 3.1; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4-*bis*).

Tali prescrizioni si intendono riferite al numero delle candidature e non a quello delle persone fisiche; di conseguenza, il limite del 60 per cento deve essere applicato computando più volte le candidature plurime. Ad esempio, chi si candida in 5 collegi plurinominali esprime tante candidature quanti sono i collegi medesimi e non, trattandosi di una stessa persona, una sola candidatura. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni in sede di verifica dei requisiti, comunicando eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali al fine di apportare eventuali modifiche nella composizione delle liste. A tal riguardo, assume rilevanza, ai fini di possibili modifiche delle liste e candidature, anche l'elenco dei candidati supplenti (Ministero dell'interno, *Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018, Istruzioni*

⁷ In alternativa la dichiarazione di accettazione può essere firmata dal presidente o segretario del partito (Ministero dell'interno, *Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018, Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, gennaio 2018, p. 62).

per la presentazione e l'ammissione delle candidature, gennaio 2018, pp. 77-78).

A pena di nullità, nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, né può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera (D.P.R. 361/1957, art. 19, commi 1 e 6). Ciascun candidato può invece presentarsi in più collegi plurinominali, fino al massimo di cinque (candidatura plurima), in liste aventi il medesimo contrassegno (D.P.R. 361/1957, art. 19, comma 2) e qualora venga eletto in più collegi, è proclamato eletto in quello nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lett. e) (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 1; D.Lgs. 533/1993, art. 17-*bis*, comma 3).

Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, ma può essere candidato, con il medesimo contrassegno, oltre che in un collegio uninominale, anche fino al massimo di cinque collegi plurinominali (D.P.R. 361/1957, art. 19, commi 3 e 4) e qualora venga eletto sia nel collegio uninominale, sia in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 1-*bis*; D.Lgs. 533/1993, art. 17-*bis*, comma 3).

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in un nessun collegio del territorio nazionale, né plurinominali, né uninominali (D.P.R. 361/1957, art. 19, comma 5).

I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche possono trasmettere alla Commissione antimafia istituita per la XVIII legislatura le liste delle candidature "provvisorie" entro 75 giorni dalle elezioni, per la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alla candidatura ai sensi del Codice di regolamentazione sulla formazione delle liste elettorali del 2014. La trasmissione avviene previo consenso dell'interessato (L. 99/2018, art. 1, commi 3-bis e 3-ter, introdotti dal D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021).

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali – comprensiva dell'indicazione dei candidati collegati alla lista nei collegi uninominali ivi compresi – deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori del collegio plurinominali (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1).

Un diverso regime delle sottoscrizioni è previsto per la presentazione delle candidature nella regione Valle d'Aosta e nella circoscrizione Estero e (si vedano, rispettivamente i capitoli IV e IV).

Sia per la Camera, sia per il Senato, in caso di scioglimento che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale⁸, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.

Limitatamente alle elezioni politiche del 2018, il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per l'elezione della Camera e del Senato è stato ridotto a un quarto (L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1123)⁹.

⁸ I cinque anni della legislatura sono calcolati a decorrere dalla data della prima riunione delle Camere (D.P.R. 361/1957, art. 7, sesto comma).

⁹ La legge di modifica del sistema elettorale aveva previsto, unicamente per le elezioni politiche del 2018, la riduzione

La riduzione delle sottoscrizioni si riferisce esclusivamente al numero minimo, in considerazione la *ratio* della norma che mira a facilitare gli adempimenti elettorali dei candidati e dei partiti. Di conseguenza deve considerarsi non ridotto il numero massimo di sottoscrizioni previsto (Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994).

Nessuna sottoscrizione è richiesta (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2):

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;
- per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, conv. L. 30 giugno 2022, n. 84 (art. 6-*bis*), ha stabilito che, esclusivamente per le prime elezioni della Camera e del Senato successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applica anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- sono costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura);
- hanno presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera dei deputati (4 marzo 2018) o alle ultime elezioni europee (26 maggio 2019) in almeno due terzi delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1% del totale¹⁰.

Nei casi in cui non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre che dal segretario nazionale o dal presidente del partito o del gruppo politico, anche dagli organi periferici incaricati con apposito mandato autentificato da un notaio. La sottoscrizione può anche essere effettuata dai rappresentanti incaricati di depositare le liste di candidati ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 361/1957, a condizione che, nell'atto di designazione, agli

della metà del numero delle sottoscrizioni (L. 165/2017, art. 6, commi 3-5). Per le elezioni politiche del 2013, e nel caso in cui il decreto di scioglimento della Camera e del Senato avesse anticipato di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura (come poi si verificò), l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 18 dicembre 2012, n. 223 (convertito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232) aveva ridotto ad un quarto il numero delle sottoscrizioni necessarie ai fini della presentazione delle candidature alle elezioni politiche, previsto dalle disposizioni allora vigenti (comma 1 dell'art. 18-bis del D.P.R. 361/1957 per la Camera, nonché art. 9, comma 2, del D.Lgs. 533/1993 per il Senato).

¹⁰ Limitatamente alle elezioni politiche del 2018 sono stati esonerati dalla raccolta delle firme anche i partiti costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera alla data del 15 aprile 2017 (L. 52/2015, art. 2, comma 36, come modificato dalla L. 165/2017, art. 6, comma 1). Una disposizione analoga era prevista, limitatamente alle elezioni politiche del 2008, dall'art. 4 del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (conv. L. 27 febbraio 2008, n. 30) che stabiliva che nessuna sottoscrizione fosse richiesta per le liste rappresentative di partiti che al 16 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) fossero presenti nel Parlamento con almeno due componenti, oppure che avessero almeno due rappresentanti al Parlamento europeo. Tale rappresentatività doveva essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti.

stessi sia stato conferito il mandato di provvedere a tale incombenza, oppure essi esibiscano, all'atto della presentazione delle candidature, un apposito mandato autenticato da un notaio (D.L. 161/1976, conv. L. 240/1976, art. 6).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (D.P.R. 361/1957, art. 20, 6° comma).

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990¹¹:

- notai;
- giudici di pace;
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali;
- segretari delle procure della Repubblica;
- membri del Parlamento;
- consiglieri regionali;
- presidenti delle province;
- sindaci metropolitani;
- sindaci;
- assessori comunali e provinciali;
- componenti della conferenza metropolitana;
- presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali;
- consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali;
- segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza e i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet dell'ordine.

La raccolta delle firme deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno di lista e le generalità dei candidati (D.P.R. 361/1957, art. 20).

Le firme della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati devono essere apposte su appositi moduli, riportanti:

- il contrassegno di lista;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di ciascuno dei candidati nei collegi plurinomiali e nei collegi uninomiali;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
- l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto o, in caso di comune diviso in più collegi plurinomiali, l'indicazione della sezione elettorale in cui l'elettore dichiara di essere iscritto e che fa parte di tale collegio plurinomiale.
- (Ministero dell'interno, Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo

¹¹ Legge 21 marzo 1990, n. 53, Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale, come modificata, dapprima, dall'art. 16-bis del D.L. 76/2020 che ha aggiunto al novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme gli avvocati, i consiglieri regionali e i membri del Parlamento e successivamente dall'art. 38-bis, comma 8, del D.L. 77/2021 (con. L. 108/2021).

2018, Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, gennaio 2018, p. 46).

La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; non si considerano valide le sottoscrizioni raccolte precedentemente a questa data (L. 53/1990, art. 14, comma 3).

La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono la circoscrizione. I sindaci rilasciano i certificati entro il termine improrogabile di 24 ore (D.P.R. 361/1957, art. 20, 3° e 4° comma).

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali, può essere richiesto anche in formato digitale tramite posta elettronica certificata, dal segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.

I soggetti sopra ricordati possono altresì delegare a soggetti da loro designati la richiesta. In tal caso - ove la richiesta sia avanzata tramite posta elettronica certificata - deve essere allegata la delega, firmata digitalmente.

Anche in caso di richiesta del certificato tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale rilascia il certificato richiesto in formato digitale tramite posta elettronica improrogabilmente entro 48 ore dalla domanda.

La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche è attestata dal soggetto richiedente (o suo delegato), con dichiarazione autenticata autografa resa in calce alla copia analogica. Sono competenti a eseguire le autenticazioni i medesimi soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature (D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, art. 38-*bis*, commi 3-6).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 23)¹².

Il Ministero dell'interno, entro il 45° giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito *internet* il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti richiesti (D.P.R. 361/1957, art. 20, 9° comma).

Entro 10 giorni dal termine per il deposito delle liste, il Ministero dell'interno pub-

¹² Sul procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche e sul relativo contenzioso la Corte costituzionale ha rivolto, con la sentenza n. 248/2021 un monito al Parlamento sottolineando come nel caso del diritto di elettorato passivo, particolarmente nelle elezioni politiche nazionali, manchi una disciplina legislativa che assicuri accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive dell'esistenza stessa del diritto. In materia il senato ha approvato una proposta di legge all'esame della Camera al momento dello scioglimento (A.C. 3489)

blica - nella stessa sezione del proprio *internet* denominata *Elezioni trasparenti* nella quale pubblica i contrassegni, gli statuti e i programmi elettorali (vedi sopra paragrafo 2.2) - le liste dei candidati (L. 165/2017, art. 4, comma 2).

Entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet*:

- il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati;
- il certificato penale di ciascun candidato rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà. A tal fine, deve essere resa contestualmente una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura. I rappresentanti legali dei partiti possono fare richiesta anche tramite posta elettronica certificata dei certificati per i propri candidati. Questo, previo consenso dell'interessato e su sua delega da sottoscrivere all'atto di accettazione della candidatura. La richiesta del certificato tramite PEC può essere avanzata dai rappresentati legali anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate. Pertanto, mentre il curriculum vitae di ciascun candidato deve essere fornito dal candidato medesimo, il relativo certificato del casellario giudiziale può essere richiesto anche con le modalità di cui sopra. Il Tribunale rende disponibile al richiedente i certificati entro 5 giorni dalla richiesta (L. 3/2019, art. 1, comma 14, come modificato dal D.L. 77/2021, conv. L. 108, 2021, art. 38-bis, comma 7).

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il partito o movimento politico che viola tali obblighi di pubblicazione è da euro 12.000 a euro 120.000 ed è applicata dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (L. 3/2019, art. 1, comma 23).

Inoltre, ciascun partito o movimento politico è tenuto a comunicare il *curriculum vitae* e il certificato penale dei propri candidati, già pubblicati nel sito *internet* del partito, al Ministero dell'interno che, a sua volta, entro il 7° giorno antecedente la data della consultazione, li pubblica nella sezione *Elezioni trasparenti* del proprio sito *internet*, in maniera facilmente accessibile. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato (L. 3/2019, art. 1, comma 15). A tal fine, entro il 20° giorno antecedente la votazione, il Ministero dell'interno invia agli indirizzi di posta elettronica dei soggetti incaricati di effettuare la comunicazione, le credenziali necessarie per l'accesso alla apposita piattaforma informatica (decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019).

Il certificato penale è il certificato che l'interessato può chiedere all'ufficio locale del casellario giudiziale, sito presso ogni procura della Repubblica, nel quale sono iscritti, per estratto, i provvedimenti penali di condanna definitivi, con le relative pene anche accessorie, i provvedimenti giudiziari relativi a misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale, nonché quelli relativi all'applicazione

di misure di prevenzione (D.P.R. n. 313 del 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, artt. 3 e 25).

Il certificato penale non comprende:

- le condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione;
- le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e le condanne per reati estinti;
- le condanne amnistrate e quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione;
- alcuni dei provvedimenti previsti dalla disciplina del patteggiamento (art. 445 c.p.p.) ed i decreti penali;
- i provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- i provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione;
- i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore, quelli di omologazione del concordato fallimentare e quelli di chiusura del fallimento, quelli di riabilitazione del fallito;
- i provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento penale con messa alla prova e le sentenze che, all'esito positivo della prova, dichiarano estinto il reato.
- Per il rilascio del certificato, la richiesta va presentata dall'interessato (o da persona da lui delegata), personalmente o per posta. Il rilascio comporta il pagamento di un'imposta di bollo, tranne in specifiche ipotesi. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
- Il certificato penale non fa menzione delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione; la riabilitazione, infatti, ai sensi dell'art. 178 del codice penale «estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti».
- Diverso dal certificato penale è il certificato dei carichi pendenti che contiene l'insieme dei dati relativi a procedimenti penali in corso, nei quali l'interessato rivesta la qualità di imputato.

3. Modalità di espressione del voto

Il sistema per l'elezione della Camera e quello per l'elezione del Senato prevedono disposizioni simili con riguardo all'espressione del voto e alle caratteristiche della scheda elettorale (D.P.R. 361/1957, artt. 4, comma 2, 31 e 58; D.Lgs. 533/1993, artt. 11, comma 3 e 14).

L'elettore ha a disposizione una sola scheda, che riproduce i nomi dei candidati nel collegio uninominale e, al di sotto, il contrassegno della lista a lui collegata, con a fianco i nomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni delle liste collegate in una coalizione, con a fianco i candidati al collegio plurinominale, sono riprodotti sotto il nome del candidato al collegio uninominale cui sono collegate, su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. L'ordine delle coalizioni e delle liste sono stabiliti mediante sorteggio. Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri (D.P.R. 361/1957, art. 31, commi 1, 2, 3 e 4).

Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. In tal caso il voto è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista votata. Il voto è valido anche se sono apposti due segni: uno sul nome del candidato del collegio uninominale e uno

sul contrassegno, o comunque entro il rettangolo in cui esso è contenuto, di una lista collegata. Se l'elettore traccia il segno solo sul nome del candidato al collegio uninominale, il voto è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio plurinominale della lista collegata e, nel caso di liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione dei voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Non è prevista l'espressione di preferenze¹³ (D.P.R. 361/1957, artt. 4, 58 e 59-bis; D.Lgs. 533/1993, art. 14).

Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato del collegio uninominale e un segno su un contrassegno di una lista non collegata ad esso il voto è nullo (D.P.R. 361/1957, art. 59-bis, comma 3).

Le indicazioni sulle modalità di voto sono riportate in un apposito rettangolo nella parte esterna della scheda elettorale: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio" (D.P.R. 361/1957, art. 31, comma 5).

Sono previste disposizioni specifiche per consentire l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza a determinate categorie di cittadini: militari, forze di polizia e vigili del fuoco fuori sede per servizio, naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, degenti in ospedali e case di cura, ciechi, affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità (D.P.R. 361/1957, artt. 49-55).

Gli elettori con gravi patologie, che si trovano in una condizione di intrasportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, possono, non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione, richiedere al sindaco del comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora indicata dall'elettore provvede alla raccolta domiciliare del voto (D.L. 1/2006, conv. L. 22/2006, art. 1).

A partire dalle elezioni politiche del 2018, i cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per lavoro, studio o cure mediche sono ammessi ad esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero (sia alla Camera, sia al Senato) con modalità analoghe a quelle per i cittadini residenti all'estero (vedi oltre il Capitolo V).

Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. All'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, le apparecchiature sono prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione

¹³ Diversamente da quanto previsto per l'elezione nella circoscrizione Estero (vedi capitolo V).

e alla tessera elettorale e sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. La violazione del divieto di cui sopra è punita con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro (D.L. 49/2008, conv. L. 96/2008).

Inoltre, ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, recante un codice progressivo alfanumerico, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna. Prima di consegnare la scheda all'elettore, il presidente del seggio annota il codice progressivo e al momento della restituzione della scheda stacca il tagliando antifrode e controlla che il codice progressivo sia lo stesso di quello annotato (D.P.R. 361/1957, artt. 31, comma 6, e 58).

In particolare il codice riportato sul tagliando di ogni scheda consegnata a ciascun elettore viene annotato dal presidente sulla lista sezionale in corrispondenza al nominativo dell'elettore stesso o, se non c'è il necessario spazio, nella colonna delle annotazioni.

4. Operazioni di voto e di scrutinio

Gli elettori possono votare dalle ore 7 alle ore 23 nella sola giornata della domenica stabilita per la convocazione dei comizi elettorali (L. 147/2013, art. 1, comma 399¹⁴).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono proseguire senza interruzione ed essere completate entro le ore 14 del giorno successivo (D.P.R. 361/1957, artt. 67, 68, 73; D.Lgs. 533/1993, art. 22).

Si procede, in primo luogo, alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettuano quelle per l'elezione della Camera (D.Lgs. 533/1993, art. 22, comma 6).

In caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e dei consigli comunali, si procede prima allo scrutinio per il Senato e poi a quello per la Camera (D.L. 161/1976, conv. L. 240/1976, art. 2, 3° comma). Lo scrutinio per le elezioni regionali e comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali (D.L. 161/1976, art. 2, 4° comma).

In occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione di osservatori internazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (L. 205/2017, art. 1, comma 1124).

¹⁴ La L. 147/2013 ha stabilito lo svolgimento delle operazioni di votazione in una unica giornata, per tutti i tipi di elezione e per le consultazioni referendarie, a decorrere dal 2014. In precedenza le operazioni di voto si svolgevano dalle 8 alle 22 della domenica e dalla 7 alle 15 del lunedì successivo.

II – Il sistema per l'elezione della Camera

1. Caratteristiche del sistema

Il numero dei deputati da eleggere è 400, 8 dei quali eletti nella circoscrizione Estero (art. 56, secondo comma, Cost., come modificato dalla Legge costituzionale n. 1 del 2020 che ha ridotto il numero dei seggi parlamentari).

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 56, quarto comma Cost.).

Per l'elezione dei 392 deputati nel territorio nazionale, il Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), a seguito della riforma introdotta dalla L. 3 novembre 2017, n. 165, prevede un sistema elettorale di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale.

Successivamente, la legge 27 maggio 2019, n. 51, ha introdotto alcune disposizioni per assicurare l'applicabilità della legge elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari.

In sintesi il sistema elettorale è caratterizzato dai seguenti elementi:

- il territorio nazionale è suddiviso in 28 circoscrizioni elettorali di dimensione regionale o infraregionale;
- i 3/8 del totale dei seggi (pari a 147 seggi) sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato;
- il sistema prevede la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e presentare candidati comuni nei collegi uninominali;
- i restanti 245 seggi sono attribuiti in 49 collegi plurinominali costituiti all'interno delle circoscrizioni; fa eccezione la Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale;
- tali seggi sono innanzitutto ripartiti a livello nazionale con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, prima tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi – per ciascuna coalizione - tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo - analogamente a quanto avviene a livello nazionale - prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. Queste operazioni determinano, in ciascuna circoscrizione, i seggi che spettano a ciascuna lista; i seggi

- sono quindi assegnati nei 49 collegi plurinominali, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse nei collegi;
- per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3 per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche);
 - non vengono sommati i voti delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale meno dell'1 per cento dei voti validi;
 - in ciascun collegio plurinominali sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
 - l'elettore dispone di un unico voto, valido ad eleggere il candidato uninominale e, insieme, a formare la cifra elettorale della lista;
 - sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, sia nelle candidature nei collegi uninominali, sia nei collegi plurinominali.

Si analizzano di seguito i principali aspetti di questa disciplina. La normativa elettorale relativa alla circoscrizione Estero e quella concernente la Valle d'Aosta sono illustrate in apposite schede.

2. Circoscrizioni elettorali

Il territorio nazionale è suddiviso in 28 circoscrizioni corrispondenti al territorio dell'intera Regione ad eccezione delle sei Regioni più popolate, il cui territorio è ripartito in quattro circoscrizioni nel caso della regione Lombardia e in due circoscrizioni nel caso delle regioni Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia (D.P.R. 361/1957, Tabella A).

Le circoscrizioni sono state definite con la legge 165 del 2017 come aggregazione di più collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 535 del 1993, in attuazione della legge 276 del 1993 (cosiddetta legge Mattarella). Esse corrispondono al territorio delle province (o città metropolitane) per le circoscrizioni Piemonte 1 (Torino), Piemonte 2 (restante territorio regionale), Veneto 1 (Venezia, Treviso e Belluno), Veneto 2 (Rovigo, Padova, Vicenza e Verona), Campania 1 (Napoli), Campania 2 (restante territorio regionale), Sicilia 1 (Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, ad eccezione di un comune) e Sicilia 2 (Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa e il comune della provincia di Caltanissetta escluso da Sicilia 1).

Nel caso delle regioni Lombardia e Lazio, invece, le circoscrizioni sono interprovinciali e sono così articolate: Lombardia 1 (città metropolitana di Milano, ad eccezione di 11 comuni, e provincia di Monza e della Brianza), Lombardia 2 (province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo), Lombardia 3 (provincia di Bergamo, ad eccezione di 35 comuni inseriti in Lombardia 2 e provincia di Brescia, ad eccezione di 10 comuni inseriti in Lombardia 4), Lombardia 4 (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 11 comuni della città metropolitana di Milano e 10 comuni della provincia di Brescia), Lazio 1 (che comprende il comune di Roma e 84 comuni della città metropolitana di Roma Capitale), Lazio 2 (36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale e province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone).

Nelle circoscrizioni sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere - con arrotondamento all'unità inferiore - ossia 146 collegi uninominali, a cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'Aosta.

I collegi uninominali sono ripartiti nelle circoscrizioni sulla base della popolazione; fanno eccezione le circoscrizioni per le quali è la legge a stabilire il numero di collegi uninominali:

- la circoscrizione Trentino – Alto Adige, ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore (ossia in 4 collegi uninominali);
- le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati, che sono costituite in un collegio uninominale (circoscrizione Molise)
- le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati, che sono ripartite in due collegi uninominali (attualmente a nessuna circoscrizione sono assegnati tre deputati).

I confini dei collegi uninominali sono individuati dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 che ha ridefinito il numero e la dimensione dei collegi uninominali e plurinominali per le elezioni della Camera e del Senato, in attuazione della delega prevista dalla legge 51 del 2019.

La riforma dei collegi si è resa necessaria con l'entrata in vigore, il 5 novembre 2020, della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 che ha ridotto il numero dei Parlamentari.

Per l'assegnazione degli altri 245 seggi, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali (per un totale di 49). Il numero e i confini dei collegi plurinominali sono stati determinati dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; essi – sulla base dei principi di delega contenuta nell'articolo 3 della legge 51/2019 – sono costituiti di norma dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore a 8 (D.P.R. 361/1957, art. 1, comma 3).

Con Decreto del Presidente della Repubblica, sono determinati, in base alla popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento¹⁵, i seggi spettanti complessivamente a ciascuna circoscrizione e a ciascun collegio plurinominale, fatti salvi gli 8 seggi da attribuire alla Circoscrizione estero (art. 56, quarto comma, Cost.; D.P.R. 361/1957, art. 3, commi 1 e 2).

Si riportano, di seguito, le tabelle, *relative alle elezioni della Camera del 25 settembre 2022*, di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali e uninominali di ciascuna circoscrizione, tratte dal D.P.R. 21 luglio 2022 (il cui testo è riportato in allegato).

¹⁵ Il D.P.R. 6 novembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012) ha determinato la popolazione legale sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente del 2011. La ripartizione dei seggi è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per 400 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A tal fine provvede un D.P.R., proposto dal Ministro dell'interno, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali. Con il medesimo D.P.R. viene determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

Si tratta delle seguenti tabelle:

- Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni ai sensi dell'art. 56 Cost., mostra il calcolo per la ripartizione dei 392 seggi tra le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 56 Cost, sulla base della popolazione risultante dal censimento 2011.
- Ripartizione dei seggi da attribuire nei collegi uninominali, mostra il calcolo per la ripartizione dei 147 collegi tra le circoscrizioni: la colonna 'collegi in num. fisso' riporta le circoscrizioni per le quali il numero di collegi è stabilito dalla legge (Molise 1, Valle d'Aosta 1 e Trentino Alto Adige 4); i restanti 141 collegi sono ripartiti tra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione risultante dal censimento 2011 (D.P.R. 361/1957, art. 1, comma 2).
- Collegi plurinominali (D.Lgs n. 177 del 2020), espone l'elenco dei 49 collegi plurinominali definiti dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. Per ciascun collegio plurinominali viene riportato: la denominazione del collegio indicata nel decreto legislativo; il numero dei collegi uninominali aggregati per costituire il collegio plurinominali; la sigla della o delle province e città metropolitane il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel collegio; la popolazione residente in base al censimento 2011; il numero complessivo di seggi attribuiti nel collegio e il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale.

Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, ai sensi dell'art. 56 Cost.

		RIPARTIZIONE DI 392 SEGGI				
	CIRCOSCRIZIONI	POP. CENS. 2011	SEGGI Q.I.	RESTI	SEG. MAGG. RESTI	TOTALE SEGGI
1	Piemonte 1	2.247.780	14	125.156	1	15
2	Piemonte 2	2.116.136	13	145.128	1	14
3	Lombardia 1	3.805.895	25	15.495		25
4	Lombardia 2	2.088.579	13	117.571	1	14
5	Lombardia 3	2.175.099	14	52.475		14
6	Lombardia 4	1.634.578	10	118.418	1	11
7	Veneto 1	1.932.447	12	113.055	1	13
8	Veneto 2	2.923.457	19	42.753		19
9	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	8	7.363		8
10	Liguria	1.570.694	10	54.534		10
11	Emilia-Romagna	4.344.755	28	99.507	1	29
12	Toscana	3.672.202	24	33.418		24
13	Umbria	884.268	5	126.188	1	6
14	Marche	1.538.699	10	22.539		10
15	Lazio 1	3.622.611	23	135.443	1	24
16	Lazio 2	1.880.275	12	60.883		12
17	Abruzzo	1.307.309	8	94.381	1	9
18	Molise	313.660	2	10.428		2
19	Campania 1	3.054.956	20	22.636		20
20	Campania 2	2.711.854	17	134.382	1	18
21	Puglia	4.052.566	26	110.550	1	27
22	Basilicata	578.036	3	123.188	1	4
23	Calabria	1.959.050	12	139.658	1	13
24	Sicilia 1	2.365.463	15	91.223		15
25	Sicilia 2	2.637.441	17	59.969		17
26	Sardegna	1.639.362	10	123.202	1	11
27	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	-	126.806	1	1
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.029.475	6	119.779	1	7
TOTALE NAZIONALE		59.433.744	376		16	392

Deputati	400
Circoscrizione estero	8
numero di seggi da ripartire	392
popolazione considerata (totale nazionale)	59.433.744
quoziente nazionale	151.616
<i>seggi</i>	
attribuiti con i quozienti interi	376
da attribuire con i maggiori resti	16

Ripartizione dei seggi da attribuire in COLLEGI UNINOMINALI
(art. 1, comma 2, DPR 361/1957, mod. da L. 51/2019)

			RIPARTIZIONE DI 147 COLLEGI				
	CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE-CENSIMENTO 2011	COLLEGI IN NUM.FISSO	COLLEGI Q.I.	RESTI	COLLEGI MAGG. RESTI	TOTALE COLLEGI
1	Piemonte 1	2.247.780		5	192.330		5
2	Piemonte 2	2.116.136		5	60.686		5
3	Lombardia 1	3.805.895		9	106.085		9
4	Lombardia 2	2.088.579		5	33.129		5
5	Lombardia 3	2.175.099		5	119.649		5
6	Lombardia 4	1.634.578		3	401.308	1	4
7	Veneto 1	1.932.447		4	288.087	1	5
8	Veneto 2	2.923.457		7	45.827		7
9	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		2	398.111	1	3
10	Liguria	1.570.694		3	337.424	1	4
11	Emilia-Romagna	4.344.755		10	233.855	1	11
12	Toscana	3.672.202		8	383.482	1	9
13	Umbria	884.268		2	62.088		2
14	Marche	1.538.699		3	305.429	1	4
15	Lazio 1	3.622.611		8	333.891	1	9
16	Lazio 2	1.880.275		4	235.915	1	5
17	Abruzzo	1.307.309		3	74.039		3
18	Molise	313.660	1				1
19	Campania 1	3.054.956		7	177.326		7
20	Campania 2	2.711.854		6	245.314	1	7
21	Puglia	4.052.566		9	352.756	1	10
22	Basilicata	578.036		1	166.946		1
23	Calabria	1.959.050		4	314.690	1	5
24	Sicilia 1	2.365.463		5	310.013	1	6
25	Sicilia 2	2.637.441		6	170.901		6
26	Sardegna	1.639.362		3	406.092	1	4
27	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	1				1
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.029.475	4				4
TOTALE NAZIONALE		59.433.744	6	127		14	147
numero di collegi		147	collegi in numero fisso				
collegi in numero fisso		6					
numero di collegi da ripartire		141					
popolazione considerata		57.963.803					
al totale nazionale è sottratta la popolazione delle circoscrizioni con collegi in numero fisso		1.469.941					
quoziente nazionale		411.090					
<i>seggi</i>							
attribuiti con i quozienti interi		127					
da attribuire con i maggiori resti		14					
			a) Circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste		1		
			b) Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol		4		
			<i>(= metà seggi circ., arrotondato unità pari superiore)</i>				
			c) Circoscrizioni cui sono assegnati 2 seggi:				
			Molise		1		
			d) Circoscrizioni cui sono assegnati 3 seggi:				
			<i>(non vi sono circoscrizioni cui sono assegnati 3 seggi)</i>				
			Totale		6		

Camera dei deputati – Collegi plurinominali (D.Lgs n. 177 del 2020)

	COLLEGIO PLURINOMINALE	PROVINCIA/E CITTÀ METROPOLITANA	POPOLAZIONE	SEGGI SPETTANTI	DI CUI PROPORZIONALI
1	PIEMONTE 1- P01	TO	1.241.100	8	5
2	PIEMONTE 1- P02	TO	1.006.680	7	5
3	PIEMONTE 2- P01	VB, VC, BI, NO,	884.956	6	4
4	PIEMONTE 2- P02	AL, AT, CN	1.231.180	8	5
5	LOMBARDIA 1- P01	MI	1.994.822	13	8
6	LOMBARDIA 1- P02	MB, MI	1.811.073	12	8
7	LOMBARDIA 2- P01	VA	871.886	6	4
8	LOMBARDIA 2- P02	BG, CO, LC, SO	1.216.693	8	5
9	LOMBARDIA 3- P01	BG	973.443	6	4
10	LOMBARDIA 3- P02	BS	1.201.656	8	5
11	LOMBARDIA 4- P01	BS, CR, LO, MI, MN, PV	1.634.578	11	7
12	VENETO 1- P01	BL, TV, VE	1.932.447	13	8
13	VENETO 2- P01	PD, RO	1.163.710	7	4
14	VENETO 2- P02	VI	859.205	6	4
15	VENETO 2- P03	VR	900.542	6	4
16	FRIULI-VENEZIA GIULIA- P01	intera regione	1.220.291	8	5
17	LIGURIA- P01	intera regione	1.570.694	10	6
18	EMILIA-ROMAGNA- P01	PC, PR, RE	1.192.490	8	5
19	EMILIA-ROMAGNA- P02	BO, MO, RE	1.698.896	11	7
20	EMILIA-ROMAGNA- P03	FC, FE, RA, RN	1.453.369	10	6
21	TOSCANA- P01	MS, LU, PT, PO, FI	1.186.333	8	5
22	TOSCANA- P02	GR, SI, LI, AR, FI	1.205.308	8	5
23	TOSCANA- P03	PI, FI	1.280.561	8	5
24	UMBRIA- P01	intera regione	884.268	6	4
25	MARCHE- P01	intera regione	1.538.699	10	6

Parte I - Il sistema elettorale

	COLLEGIO PLURINOMINALE	PROVINCIA/E CITTÀ METROPOLITANA	POPOLAZIONE	SEGGI SPETTANTI	DI CUI PROPORZIONALI
26	LAZIO 1- P01	RM	1.187.904	8	5
27	LAZIO 1- P02	RM	1.238.779	8	5
28	LAZIO 1- P03	RM	1.195.928	8	5
29	LAZIO 2- P01	RI, RM, VT	842.882	5	3
30	LAZIO 2- P02	FR, LT	1.037.393	7	4
31	ABRUZZO- P01	intera regione	1.307.309	9	6
32	MOLISE- P01	intera regione	313.660	2	1
33	CAMPANIA 1- P01	NA	1.425.848	9	6
34	CAMPANIA 1- P02	NA	1.629.108	11	7
35	CAMPANIA 2- P01	BN, CE	1.189.821	8	5
36	CAMPANIA 2- P02	AV, SA	1.522.033	10	6
37	PUGLIA- P01	BT, FG	1.017.795	7	4
38	PUGLIA- P02	BA	923.776	6	4
39	PUGLIA- P03	BA, TA	908.176	6	4
40	PUGLIA- P04	BR, LE	1.202.819	8	5
41	BASILICATA- P01	intera regione	578.036	4	3
42	CALABRIA- P01	intera regione	1.959.050	13	8
43	SICILIA 1- P01	PA	1.243.585	8	5
44	SICILIA 1- P02	AG, CL, TP	1.121.878	7	4
45	SICILIA 2- P01	EN, ME	823.275	5	3
46	SICILIA 2- P02	CT	937.139	6	4
47	SICILIA 2- P03	CL, CT, RG, SR	877.027	6	4
48	SARDEGNA- P01	intera regione	1.639.362	11	7
49	TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL - P01	intera regione	1.029.475	7	3
NUM. COLLEGI PLURINOMINALI		49	SEGGI PROPORZIONALI		245

3. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti nei collegi uninominali

Ciascun ufficio centrale circoscrizionale, ricevuti i verbali dalle sezioni elettorali della circoscrizione, determina (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, lett. *a*) la “cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale”, sommando i voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale.

Proclama quindi eletto, in ciascuno dei collegi uninominali, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, lett. *b*).

4. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti nei collegi plurinominali

4.1. Cifre elettorali di coalizioni e liste

Una volta effettuate le proclamazioni dei candidati nei collegi uninominali, gli uffici centrali circoscrizionali procedono, quindi, ad una serie di ulteriori operazioni preliminari all’attribuzione dei restanti seggi (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, lett. *c*)-*i*).

In particolare ciascun ufficio determina:

- la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista: tale cifra è data dalla somma dei voti espressi in favore della lista stessa, inclusi i voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti espressi in favore dei soli candidati uninominali sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;
- la cifra elettorale di collegio plurinomiale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
- la cifra elettorale percentuale di collegio plurinomiale di ciascuna lista, calcolata ai fini della proclamazione del candidato eletto in più collegi plurinominali ai sensi dell’articolo 85; tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinomiale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del collegio plurinomiale, moltiplicato per cento;
- la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista: tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinomiale della lista stessa;
- la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del collegio uninominale, moltiplicato per cento;
- la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati nei collegi uninominali della circo-

scrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

- il totale dei voti validi della circoscrizione, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste.

Ricevuti i verbali delle operazioni compiute dagli uffici centrali circoscrizionali, l'Ufficio centrale nazionale determina (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. a)-d):

- la “cifra elettorale nazionale di ciascuna lista”: essa è costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali¹⁶ della lista; è questo il totale dei voti validi conseguiti dalla lista nel territorio nazionale;
- il totale nazionale dei voti validi, costituito dalla somma delle cifre elettorali delle liste;
- la “cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione”: è costituita dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che hanno reso reciproche dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*; è cioè il totale dei voti validi conseguiti dalla coalizione nel territorio nazionale. Non vengono sommati i voti delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale meno dell'1 per cento dei voti validi, fatto salvo quanto previsto per le liste delle minoranze linguistiche (vedi paragrafo 4.2);
- la “cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste”, calcolata analogamente a quella nazionale.

4.2. Soglie di sbarramento

Sono ammesse alla assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali soltanto:

- le coalizioni che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste partecipanti almeno una lista che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi oppure che sia rappresentativa di minoranze linguistiche (vedi oltre) (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. e), n. 1);
- all'interno di ciascuna coalizione ammessa al riparto le liste che hanno conseguito almeno il 3 per cento del totale nazionale dei voti validi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche (vedi oltre) (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. g);
- le liste che non fanno parte di alcuna coalizione ovvero facciano parte di una coalizione che non ottiene almeno il 10 per cento del totale nazionale dei voti validi, le c.d. “liste singole”, che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi o siano rappresentative di minoranze linguistiche (vedi oltre) (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. e), n. 2).

Ai fini dell'applicazione delle diverse soglie di sbarramento, sono ammesse le liste

¹⁶ La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e il “totale circoscrizionale dei voti validi” della circoscrizione sono determinati e comunicati da ciascuno degli uffici centrali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, lett. l).

rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore (se la circoscrizione elettorale è suddivisa in 4 collegi uninominali è richiesto quindi che 1 candidato nei collegi uninominali sia stato proclamato eletto).

4.3. Ripartizione fra coalizioni e liste singole in ambito nazionale

La prima ripartizione dei 245 seggi da assegnare nei collegi plurinominali è effettuata in ambito nazionale tra le coalizioni di liste e le liste singole, ammesse alla ripartizione dei seggi in base alla disciplina delle soglie di sbarramento sopra illustrata. Il metodo di ripartizione proporzionale applicato è quello detto dei quozienti interi e dei maggiori resti (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. f).

Il quoziente di ripartizione (quoziente naturale) è costituito dalla parte intera del numero ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle liste ammesse al riparto per 245 (totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale, esclusa la circoscrizione Valle d'Aosta). A ciascuna coalizione di liste e lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni di liste e liste singole secondo l'ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

4.4. Assegnazione alle liste ammesse dei seggi spettanti alle coalizioni

Prima di procedere alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni, l'Ufficio elettorale nazionale ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione fra le liste ammesse al riparto¹⁷ che la compongono. Queste operazioni non concernono, ovviamente, le liste singole che hanno partecipato alla assegnazione dei seggi visto sopra (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. g).

La ripartizione fra le liste dei seggi assegnati a ciascuna coalizione è proporzionale, secondo il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente è determinato dividendo per il numero di seggi assegnati alla coalizione la somma delle cifre elettorali

¹⁷ Come si è detto, si tratta delle liste che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi e delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che hanno conseguito almeno il 20 per cento del totale dei voti validi nella regione o hanno avuto candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.

nazionali delle liste ammesse. Come sempre, il quoziente è costituito dalla parte intera del risultato di questa divisione e si applicano le disposizioni viste sopra in caso di seggi che rimangano ancora da attribuire.

4.5. Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni

L'Ufficio centrale nazionale ripartisce in primo luogo i seggi da attribuire con metodo proporzionale in ciascuna circoscrizione (ossia quelli calcolati in base alla rispettiva popolazione, ai sensi dell'art. 56 Cost., da cui sono sottratti il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione) fra le coalizioni di liste e le liste singole ammesse al riparto e successivamente, all'interno di questa prima assegnazione, fra le liste ammesse che compongono le coalizioni.

Entrambe le ripartizioni sono effettuate, dall'Ufficio centrale nazionale, in proporzione al numero di seggi assegnato in sede nazionale e ai voti ottenuti nella circoscrizione, sulla base del quoziente circoscrizionale.

A ciascuna coalizione e lista singola sono prioritariamente assegnati un numero di seggi corrispondente alla parte intera del suddetto quoziente. I seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste e coalizioni secondo l'ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti di attribuzione e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

Il sistema è volto a far sì che ciascuna coalizione o lista singola ottenga – dalla somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla assegnazione effettuata in ambito nazionale e, nello stesso tempo, tende a far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine – come somma di tutti i seggi in essa assegnati a tutte le liste – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla popolazione censita.

Ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste singole e le coalizioni, l'Ufficio centrale nazionale, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale, senza tener conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Sono escluse dall'attribuzione sulla base delle maggiori parti decimali le coalizioni di liste e le singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a livello nazionale.

Terminate queste operazioni l'Ufficio verifica che a ciascuna coalizione e lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra coalizioni e liste cosiddette 'eccedentarie' (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e coalizioni e liste cosiddette 'deficitarie' (quelle per le quali la somma dei

seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).

La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista 'eccedentaria' cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. h).

La fase ulteriore (assegnazione dei seggi a ciascuna lista) riguarda soltanto le liste facenti parte di coalizioni: le liste singole ottengono già dalle operazioni precedenti la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi ad esse assegnati.

Alla ripartizione partecipano soltanto le liste ammesse in base ai sopra detti parametri di soglia.

La procedura è del tutto analoga a quella sopra descritta per la ripartizione dei seggi tra coalizioni e liste singole (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. i).

4.6. Ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali

L'ultima fase consiste nella ripartizione nei collegi plurinominali dei seggi attribuiti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione a seguito delle operazioni sopra descritte.

Tale operazione è effettuata per ciascuna circoscrizione dagli uffici centrali circoscrizionali.

Si segue lo stesso metodo proporzionale utilizzato per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, basato, in questo caso, sul quoziente elettorale di collegio. Per ciascun collegio plurinominali, quindi, i seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei quozienti interi e, per i restanti seggi, sulla base delle maggiori parti decimali. Nel caso in cui il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione non corrisponde al numero dei seggi ad essa spettanti in base alla ripartizione circoscrizionale già effettuata si procede alla compensazione tra liste 'eccedentarie' e liste 'deficitarie'.

La procedura di compensazione tra liste 'eccedentarie' e liste 'deficitarie' per l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali - diversa da quella prevista per le circoscrizioni elettorali - è basata sul principio secondo cui la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale. In questo modo, dal momento che può verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominali può non corrispondere al numero di seggi spettanti sulla base della popolazione (D.P.R. 361/1957, art. 83-*bis*, comma 1).

Nel dettaglio, l'Ufficio centrale circoscrizionale divide la somma delle cifre elettorali di collegio plurinominali delle liste e delle singole liste che (dai calcoli precedenti) ottengono seggi in quella circoscrizione, per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio, senza tener conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno

conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Sono escluse dall'attribuzione sulla base delle maggiori parti decimali le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione.

Terminate queste operazioni, l'Ufficio verifica che a ciascuna lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascun collegio plurinominale) il numero di seggi attribuito a livello circoscrizionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra liste cosiddette 'eccedentarie' e liste cosiddette 'deficitarie' secondo la procedura sopra descritta.

4.7. Proclamazione degli eletti ed eventuale incapacienza delle liste

Alla proclamazione degli eletti (D.P.R. 361/1957, art. 84) provvede l'ufficio elettorale circoscrizionale in base alle assegnazioni di seggio effettuate con le modalità viste nel paragrafo precedente.

L'ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale i candidati secondo l'ordine di successione nel quale sono posti nella lista, sino a concorrenza del numero di seggi assegnati nei medesimi collegi a ciascuna lista.

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata dagli uffici elettorali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 1, e art. 77, comma 1, lettera e).

Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 2).

Se l'ufficio elettorale circoscrizionale non può procedere a tutte le proclamazioni perché è esaurito il numero di candidati presenti in una lista, occorre provvedere alla assegnazione del seggio alla medesima lista in altro collegio o circoscrizione, ovvero, alla assegnazione del seggio ad altra lista della stessa coalizione (D.P.R. 361/1957, art. 84).

La legge prevede i seguenti criteri:

- sono proclamati dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, prima in quelli dove la lista ha la maggiore delle parti decimali di quoziente non utilizzata per una precedente assegnazione di seggio e, in caso di ulteriori seggi da assegnare, in quelli dove la lista ha la maggiore delle parti decimali di quoziente già utilizzata secondo l'ordine decrescente (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 2);
- esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i c.d. "migliori perdenti" nei collegi uninominali del collegio plurinominale (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale), e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 3, e art. 77, comma 1, lett. h).

Nei casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale non possa procedere nell'ambito della stessa circoscrizione, applicando i criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 84 TU Camera, trasmette le relative comunicazioni all'Ufficio centrale nazionale, il quale, al fine di risolvere i casi di insufficienza di candidati, procede applicando i criteri indicati ai commi 4-7 dell'art. 84 TU Camera, nonché nei casi di candidati eletti in più collegi, applicando quanto stabilito all'art. 85 TU Camera.

La legge prevede i seguenti criteri:

- qualora sia esaurita la suddetta graduatoria nell'ambito della circoscrizione, l'assegnazione è fatta alla medesima lista in altra circoscrizione, prima nella circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, poi in quelle che hanno già dato luogo ad assegnazione di seggio secondo l'ordine decrescente delle parti decimali (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 4);
- in caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 5);
- nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni (D.P.R. 361/1957, art. 84, commi 6 e 7).

Le operazioni dell'ufficio centrale nazionale (UCN)

L'ufficio centrale nazionale (UCN), come avvenuto a seguito delle elezioni del 4 marzo 2018¹⁸, dopo avere ricevuto le comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali (UCC) concernenti i nominativi dei candidati da eleggere nei collegi plurinominali, i nominativi dei candidati eletti nei collegi uninominali e le eventuali insufficienze di candidati riscontrate, procede ad una serie di operazioni ai fini della proclamazione degli eletti nei diversi casi previsti dalla legge.

L'UCN verifica in primo luogo i casi di elezione contestuale in collegi uninominali e plurinominali.

Individuati i candidati proclamati eletti nei collegi uninominali e contestualmente presenti nell'elenco dei candidati da eleggere nei collegi plurinominali, procede, in attuazione l'art. 85, comma 1-bis, T.U. Camera, a "depenare" da quest'ultimo elenco i candidati risultati eletti nei collegi uninominali.

L'UCN individua quindi i candidati da eleggere nei collegi plurinominali in sostituzione dei candidati già proclamati nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 86, comma 1: il seggio è attribuito al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione.

Successivamente l'ufficio procede ad analizzare i casi di insufficienza di candidati comunicati dagli uffici circoscrizionali. Per ciascuna lista che presenti mancanza di candidati, non risolta dagli Uffici circoscrizionali, l'Ufficio procede seguendo la sequenza di operazioni disciplinate dall'articolo 84.

Procede innanzitutto (comma 4 dell'art. 84) ad individuare le altre circoscrizioni in cui assegnare i seggi alla lista, sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente circoscrizionale; la graduatoria comprende prima le parti decimali non utilizzate, poi quelle utilizzate. In ciascuna delle suddette circoscrizioni procede quindi ad individuare il collegio plurinomiale in cui attribuire il seggio; secondo quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 84, il candidato viene ricercato a partire dal collegio in cui la lista abbia la maggiore cifra decimale non utilizzata e, in mancanza, utilizzata.

In caso non sia possibile risolvere i casi di incapienza come descritto, l'Ufficio procede ai sensi del comma 5 dell'art. 84, proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinomiale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Nel collegio plurinomiale originario, il seggio è attribuito sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali non utilizzate delle liste facenti parte della medesima coalizione della lista incapiente e, in mancanza, sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali utilizzate. Esaurite le possibilità nell'ambito del collegio plurinomiale originario, si passa agli altri collegi plurinominali della medesima circoscrizione (se presenti) procedendo in modo analogo: il seggio è attribuito sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali non utilizzate e, in mancanza, utilizzate delle liste facenti parte della medesima coalizione della lista incapiente.

¹⁸ Le operazioni compiute dall'UCN ai fini della proclamazione dei candidati eletti, sono riportate nel Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale del 4 marzo 2018 (al paragrafo 16, pagine 35-76 e al paragrafo 17, pagine 77-97), come integrato e corretto dal Verbale del 20 marzo 2018 (paragrafo 6, pagine 14-32), entrambi pubblicati nel sito della Corte di cassazione.

Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni, come prescrive il comma 6; le circoscrizioni sono individuate, secondo quanto stabilito al comma 4, sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente circoscrizionale della lista incapiente; il candidato a cui attribuire il seggio è individuato sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali percentuali, come prescrive il comma 3.

Infine, se ancora non sia stato possibile risolvere l'incapienza, si procede, ai sensi del comma 7 dell'art. 84, ad individuare il candidato a cui attribuire il seggio, tra i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni; il seggio è assegnato sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente circoscrizionale non utilizzate e, in mancanza, utilizzate delle liste delle liste facenti parte della medesima coalizione della lista incapiente. Nel caso la circoscrizione individuata sia ripartita in due o più collegi plurinominali, il candidato viene ricercato a partire dal collegio in cui la lista abbia la maggiore cifra decimale non utilizzata e, in mancanza, utilizzata.

A seguito delle operazioni conseguenti i casi di incapienza, l'ufficio procede alla verifica delle eventuali pluri-elezioni.

Individua, a tal fine, gli eventuali candidati che risultino eletti in due o più collegi plurinominali (a seguito delle assegnazioni fatte per incapienza) e per ognuno di essi procede ad individuare il collegio di elezione e a "depennarlo" dagli altri. Il collegio di elezione del candidato plurieletto è individuato in base a quanto stabilito all'articolo 85, comma 1, vale a dire il collegio plurinomiale in cui la lista ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale¹⁹.

Nei collegi plurinominali dove il candidato è stato depennato, l'ufficio procede ad individuare i candidati sostituiti da eleggere ai sensi dell'art. 86, comma 1, che disciplina la vacanza di seggio: il seggio è attribuito al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione.

A seguito di queste ulteriori assegnazioni, l'UCN verifica se vi siano casi di insufficienza di candidati e se vi siano eventuali candidati plurieletti; in caso positivo, procede di nuovo come testé descritto.

Quando l'Ufficio centrale nazionale abbia risolti tutti i casi di insufficienza di candidati e i casi di candidati eletti in più collegi, comunica l'elenco dei candidati da eleggere nei collegi plurinominali agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono alle proclamazioni degli eletti.

¹⁹ Si ricorda che la cifra elettorale percentuale è calcolata come cifra elettorale di collegio plurinomiale della lista, diviso per il totale dei voti validi espressi per tutte le liste nel collegio plurinomiale e moltiplicato per cento (art. 77, comma 1, lettera e).

Schema di sintesi - Individuazione dei candidati subentranti in caso di lista con insufficienza di candidati ai sensi dell'art. 84

Norma	Ufficio	Candidati cui è attribuito il seggio
Comma 2	UCC	Candidati della medesima lista, in altri collegi plurinominali della medesima circoscrizione, sulla base della graduatoria delle cifre decimali non utilizzate e, se non sufficienti, utilizzate.
Comma 3	UCC	Candidati della medesima lista “migliori perdenti” nei collegi uninominali del collegio plurinomiale e , successivamente, i “ migliori perdenti ” nei collegi uninominali della circoscrizione . Il seggio è assegnato sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali percentuali dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti.
Comma 4	UCN	Candidati della medesima lista nei collegi plurinominali di altra circoscrizione : l'assegnazione è fatta nella circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e, in mancanza, utilizzata. In ciascuna circoscrizione individuata, se divisa in due o più collegi plurinominali, il seggio è attribuito, ai sensi del comma 2 nel collegio in cui la lista ha la maggiore parte decimale non utilizzata e, in mancanza, utilizzata.
Comma 5	UCN	Candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinomiale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione . Nel collegio plurinomiale originario, il seggio è attribuito sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali non utilizzate delle liste facenti parte della medesima coalizione della lista incapiente e, in mancanza, sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali utilizzate. Esaurite le possibilità nell'ambito del collegio plurinomiale originario, si passa agli altri collegi plurinominali della medesima circoscrizione (se presenti) procedendo sempre sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali non utilizzate e, in mancanza, utilizzate delle liste facenti parte della coalizione della lista incapiente.
Comma 6	UCN	Candidati della medesima lista “migliori perdenti” nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni , le circoscrizioni sono individuate, secondo quanto stabilito al comma 4, sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente; il candidato a cui attribuire il seggio è individuato sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali percentuali, come prescrive il comma 3.
Comma 7	UCN	Candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali di altre circoscrizioni . Il seggio è attribuito ad una lista della medesima coalizione della lista incapiente, sulla base della graduatoria decrescente delle parti decimali non utilizzate e, in mancanza, utilizzate delle liste facenti parte della coalizione. Per le circoscrizioni in cui sono costituiti uno o più collegi plurinominali, si procede ai sensi del comma 5.

5. Vacanza dei seggi

Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione (D.P.R. 361/1957, art. 86, comma 1). In caso di esaurimento della lista, all'individuazione del deputato subentrante si procede secondo il medesimo ordine stabilito per le proclamazioni da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale (D.P.R. 361/1957, art. 84, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5: si veda il paragrafo precedente).

Quando, invece, rimanga vacante un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, si dà luogo ad elezioni suppletive nel collegio interessato, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza naturale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni. Qualora entro il termine di 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di 90 giorni fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni.

Se il termine di 90 giorni di cui sopra cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre 45 giorni; qualora invece cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni. (D.P.R. 361/1957, art. 86, commi 3 e 4; D.Lgs. 533/1993, art. 21-ter, come modificato dalla L. 145/2018, art. 1, comma 968) commi da 1 a 6).

III – Il sistema per l'elezione del Senato

1. Caratteristiche del sistema

Il numero dei senatori elettivi è di 200, di cui 4 eletti nella circoscrizione Estero (Cost., art. 57, secondo comma, come modificato dalla Legge cost. 1 del 2019).

Per l'elezione dei 196 senatori nel territorio nazionale, la legge elettorale per il Senato della Repubblica – disciplinata dal Testo unico di cui al D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 e dalla legge 27 maggio 2019, n. 51 – prevede un sistema elettorale di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale, analogo a quello della Camera.

In sintesi, gli elementi che caratterizzano tale sistema sono i seguenti:

- il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni regionali, ciascuna corrispondente ad una regione;
- i 3/8 dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima (74 seggi) sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni regionali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato;
- fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore (Valle d'Aosta) e quelli del Trentino-Alto Adige (che elegge 6 senatori con sistema uninominale) i restanti 122 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell'ambito di 26 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento;
- le soglie per accedere al riparto dei seggi sono calcolate a livello nazionale e regionale: per le liste singole è pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi almeno in una regione, e per le coalizioni al 10% dei voti validi a livello nazionale, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale o il 20% dei voti validi almeno in una regione (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche);
- in ciascun collegio plurinomiale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
- sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, sia nelle candidature nei collegi uninominali, sia nei collegi plurinominali.

Si analizzano di seguito in dettaglio i principali aspetti di questa disciplina. La normativa elettorale relativa alla circoscrizione Estero e quella concernente la Valle d'Aosta e il Trentino – Alto Adige sono illustrate in apposite schede.

2. Circoscrizioni elettorali

Salvi i 4 seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il Senato è eletto su base regionale (Cost., art. 57, primo comma). Ciascuna Regione è costituita in un'unica circoscrizione regionale.

I 196 seggi sono ripartiti tra le Regioni o le Province autonome in proporzione alla popolazione residente²⁰, ma nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne la Valle d'Aosta che ne ha uno ed il Molise che ne ha due (Cost., art. 57, terzo comma).

Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai 3/8 del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, pari a 74 seggi (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 2).

La regione Valle d'Aosta (che elegge un solo senatore) è costituita in un unico collegio uninominale; il territorio della Regione Trentino-Alto Adige è ripartito nei 6 collegi uninominali definiti dalla L. 422/1991²¹ ovvero un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione (D.Lgs. 533/1993, art. 1, commi 3 e 4).

La restante parte del territorio nazionale, è suddivisa in 67 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali, ripartiti proporzionalmente alla rispettiva popolazione. Nella regione Molise è costituito un unico collegio uninominale in applicazione del principio stabilito dalla legge e volto ad assicurare almeno un collegio uninominale per ogni circoscrizione (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 2).

I confini dei collegi uninominali sono definiti dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51.

Per la assegnazione proporzionale degli altri 122 seggi, ciascuna circoscrizione regionale (ad eccezione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano) è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 2-bis). Anche i confini dei collegi plurinominali sono stati determinati dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

Si riportano, di seguito, le tabelle, *relative alle elezioni del Senato del 25 settembre*

²⁰ Il D.P.R. 6 novembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012) ha determinato la popolazione legale sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente del 2011. Come per la Camera, la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni regionali è effettuata sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, secondo i risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (Cost., art. 57, quarto comma). Si provvede con D.P.R. emanato, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 1). Con il medesimo D.P.R. viene determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 2-ter).

²¹ L. 30 dicembre 1991, n. 422, Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina.

2022, di assegnazione del numero dei seggi alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali e uninominali di ciascuna regione, tratte dal D.P.R. 21 luglio 2022 (il cui testo è riportato in allegato).

Si tratta delle seguenti tabelle:

- Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni ai sensi dell'art. 56 Cost., mostra il calcolo per la ripartizione dei 196 seggi tra le Regioni e Province autonome, secondo quanto disposto dall'art. 57, Cost, sulla base della popolazione risultante dal censimento 2011; la colonna 'seggi fissi' riporta le Regioni e Province autonome per le quali il numero di seggi è stabilito dalla Costituzione (Molise 2, Valle d'Aosta 1 e Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento 3); i restanti 184 seggi sono ripartiti tra le Regioni e Province autonome in proporzione alla popolazione risultante dal censimento 2011.
- Ripartizione dei seggi da attribuire nei collegi uninominali, mostra il calcolo per la ripartizione dei 74 collegi tra le Regioni e Province autonome: la colonna 'collegi in num. fisso' riporta le Regioni e Province autonome per le quali il numero di collegi è stabilito dalla legge (1 per la regione Valle d'Aosta e 3 per ciascuna Provincia autonoma) o risulta dall'applicazione del principio secondo cui si deve assicurare un collegio uninominale per ogni circoscrizione (regione Molise); i restanti 66 collegi sono ripartiti tra le Regioni e Province autonome in proporzione alla popolazione risultante dal censimento 2011 (D.P.R. 361/1957, art. 1, comma 2).
- Collegi plurinominali (D.Lgs n. 177 del 2020), espone l'elenco dei 26 collegi plurinominali definiti dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. Per ciascun collegio plurinominale viene riportato: la denominazione del collegio indicata nel decreto legislativo; il numero dei collegi uninominali aggregati per costituire il collegio plurinominale; la sigla della o delle province e città metropolitane il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel collegio; la popolazione residente in base al censimento 2011; il numero complessivo di seggi attribuiti nel collegio e il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale.

**Ripartizione dei seggi nelle Regioni e nelle Province autonome,
ai sensi dell'art. 57 Cost.**

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	POPOLAZIONE-CENSIMENTO 2011	SEGGI FISSI	RIPARTIZIONE DI 196 SEGGI			
			SEGGI Q.I.	RESTI	SEGGI MAGG. RESTI	TOTALE SEGGI
Piemonte	4.363.916		13	309.489	1	14
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	1				1
Lombardia	9.704.151		31	35.902		31
Provincia autonoma di Bolzano/Bozen	504.643	3				3
Provincia autonoma di Trento	524.832	3				3
Veneto	4.855.904		15	177.719	1	16
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		3	284.654	1	4
Liguria	1.570.694		5	11.299		5
Emilia-Romagna	4.344.755		13	290.328	1	14
Toscana	3.672.202		11	241.533	1	12
Umbria	884.268		2	260.510	1	3
Marche	1.538.699		4	291.183	1	5
Lazio	3.622.611		17	200.943	1	18
Abruzzo	1.307.309		4	59.793		4
Molise	313.660	2				2
Campania	3.054.956		18	152.988		18
Puglia	4.052.566		12	310.018	1	13
Basilicata	578.036	3				3
Calabria	1.959.050		6	87.776		6
Sicilia	2.365.463		16	12.840		19
Sardegna	1.639.362		5	79.967		5
TOTALE NAZIONALE	59.433.744	12	175		9	196

Senatori	200
Circoscrizione estero	4
numero di seggi (territorio nazionale)	196
seggi in numero fisso	12
numero di seggi da ripartire	184
	(=196-12)
popolazione considerata	57.385.767
<i>al totale nazionale è sottratta la popolazione delle regioni con seggi in numero fisso</i>	2.047.977
quoziente nazionale	311.879
seggi attribuiti con i quozienti interi	175
e da attribuire con i maggiori resti	9

art.57 Cost., co. 3	
a) Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a 3	
Provincia aut.Bolzano	3
Provincia aut.Trento	3
Basilicata	3
b) Valled'Aosta/V.d'Aoste	1
c) Molise	2
Totale	12

Ripartizione dei seggi da attribuire in COLLEGI UNINOMINALI
(art. 2, comma 1, D.Lgs. 533/1993, mod. da L. 51/2019)

RIPARTIZIONE DI 74 COLLEGI						
REGIONI E PROVINCE AUTONOME	POPOLAZIONE-CENSIMENTO 2011	COLLEGI IN NUMERO FISSO	SEGGI Q.L.	RESTI	COLLEGI MAGG. RESTI	TOTALE COLLEGI
Piemonte	4.363.916		4	850.960	1	5
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	1				1
Lombardia	9.704.151		11	43.522		11
Provincia autonoma di Bolzano/Bozen	504.643	3				3
Provincia autonoma di Trento	524.832	3				3
Veneto	4.855.904		5	464.709		5
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		1	342.052		1
Liguria	1.570.694		1	692.455	1	2
Emilia-Romagna	4.344.755		4	831.799	1	5
Toscana	3.672.202		4	159.246		4
Umbria	884.268		1	6.029		1
Marche	1.538.699		1	660.460	1	2
Lazio	3.622.611		6	233.452		6
Abruzzo	1.307.309		1	429.070		1
Molise	313.660	1				1
Campania	3.054.956		6	497.376	1	7
Puglia	4.052.566		4	539.610	1	5
Basilicata	578.036		-	578.036	1	1
Calabria	1.959.050		2	202.572		2
Sicilia	2.365.463		5	611.709	1	6
Sardegna	1.639.362		1	761.123	1	2
TOTALE NAZIONALE	59.433.744	8	57		9	74

numero di collegi	74
collegi in numero fisso	8
numero di collegi da ripartire	66

(= 74-8)

popolazione considerata	57.385.767
--------------------------------	-------------------

al totale nazionale, 59.433.744, è sottratta la popolazione delle regioni con colleg in numero fisso: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise

1.469.941

quoziente nazionale	878.239
seggi attribuiti con i quozienti interi	57
e da attribuire con i maggiori resti	9

collegi in numero fisso

a) Regioni in cui è costituito un solo collegio	
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1
Molise	1
b) Province autonome	
Bolzano/Bozen	3
Provincia autonoma di Trento	3
Totale	8

Senato della Repubblica – Collegi plurinominali (D.Lgs n. 177 del 2020)

	COLLEGIO PLURINOMINALE	NUMERO COLLEGI UNIN.	PROVINCIA/E - CITTÀ METROPOLITANA	POPOLAZIONE	SEGGI SPETTANTI	DI CUI PROPOR.
1	PIEMONTE- P01		TO	1.854.111	6	4
2	PIEMONTE- P02		AL, AT, BI, CN, NO, TO, VB, VC	2.509.805	8	5
3	LOMBARDIA- P01		VA, CO, LC, SO, MB	2.813.867	9	6
4	LOMBARDIA- P02		LO, MI, PV	3.797.997	12	8
5	LOMBARDIA- P03		BG, BS, CR, MN	3.092.287	10	6
6	VENETO- P01		BL, RO, TV, VE	2.174.796	7	5
7	VENETO- P02		PD, VI, VR	2.681.108	9	6
8	FRIULI-VENEZIA GIULIA- P01		intera regione	1.220.291	4	3
9	LIGURIA- P01		intera regione	1.570.694	5	3
10	EMILIA-ROMAGNA- P01		BO, MO, PC, PR, RE	1.852.087	6	4
11	EMILIA-ROMAGNA- P02		BO, FC, FE, MO, RA, RN	2.492.668	8	5
12	TOSCANA- P01		intera regione	3.672.202	12	8
13	UMBRIA- P01		intera regione	884.268	3	2
14	MARCHE- P01		intera regione	1.538.699	5	3
15	LAZIO- P01		RM	2.722.036	9	6
16	LAZIO- P02		FR, LT, RI, RM, VT	2.780.850	9	6
17	ABRUZZO- P01		intera regione	1.307.309	4	3
18	MOLISE- P01		intera regione	313.660	2	1
19	CAMPANIA- P01		NA, SA	3.275.552	10	6
20	CAMPANIA- P02		AV, BN, CE, SA	2.491.258	8	5
21	PUGLIA- P01		intera regione	4.052.566	13	8
22	BASILICATA- P01		intera regione	578.036	3	2
23	CALABRIA- P01		intera regione	1.959.050	6	4
24	SICILIA- P01		AG, CL, PA, TP	2.393.438	8	5
25	SICILIA- P02		CT, EN, ME, RG, SR	2.609.466	8	5
26	SARDEGNA- P01		intera regione	1.639.362	5	3

NUM. COLLEGI PLURINOMINALI	49	SEGGI PROPORZIONALI	245
-----------------------------------	-----------	----------------------------	------------

3. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

L'attribuzione dei seggi ha luogo in ambito regionale secondo quanto stabilito dagli articoli 16, 16-*bis* e 17 del Testo unico per l'elezione del Senato.

L'ufficio elettorale regionale determina in primo luogo la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali, sommando a tal fine i voti conseguiti dai candidati nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; proclama, quindi, eletto, in ciascun collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il candidato più giovane²².

Successivamente, l'ufficio elettorale regionale provvede a determinare:

- la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista: tale cifra è data dalla somma dei voti espressi in favore della lista stessa, inclusi i voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali; nel caso di coalizioni i voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali sono ripartiti proporzionalmente tra le liste di ciascuna coalizione;
- la cifra elettorale (assoluta e percentuale) di collegio plurinominale di ciascuna lista;
- la cifra elettorale regionale di ciascuna lista;
- la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale;
- la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
- il totale dei voti validi della regione.

Ricevuti i verbali delle operazioni compiute dagli uffici elettorali regionali, l'Ufficio elettorale centrale nazionale procede a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, il totale nazionale dei voti validi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione e la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Nel determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione non sono computati i voti delle liste collegate che hanno conseguito meno dell'1 per cento sul piano nazionale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento del totale regionale. Resta fermo, come per la Camera, che non vengono esclusi dal calcolo anche i voti espressi per le liste collegate rappresentative delle minoranze linguistiche che abbiano eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale, con arrotondamento all'unità superiore (se la circoscrizione elettorale è suddivisa in 6 collegi uninominali è richiesto quindi che 2 candidati nei collegi uninominali siano stati proclamati eletti).

²² Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 533/1993 nelle Regioni Valle d'Aosta e Trentino - Alto Adige in caso di parità di voti e proclamato eletto il candidato più anziano di età.

L'Ufficio elettorale centrale nazionale individua, quindi, le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi.

In particolare, l'Ufficio individua:

- le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che risponda ad almeno una delle seguenti condizioni:
 - abbia conseguito, sul piano nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
 - abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti in almeno una regione;
 - sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute e sia stata presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze, e i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale;
- all'interno di ciascuna coalizione ammessa al riparto, le liste che hanno conseguito almeno il 3 per cento del totale nazionale dei voti validi, e le liste rappresentative di minoranze linguistiche che abbiano candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale;
- le c.d. "liste singole", ossia le liste non collegate, o collegate a coalizioni sotto la soglia, che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi, le liste che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi almeno in una regione e le liste rappresentative di minoranze linguistiche che abbiano avuto candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale (D.Lgs. 533/1993, art. 16-*bis*).

L'assegnazione dei seggi tra le coalizioni di liste o liste singole così individuate, è effettuata per ciascuna regione dall'ufficio elettorale regionale. L'ufficio procede al riparto proporzionale dei seggi spettanti alla regione stessa tra le singole liste e coalizioni di liste ammesse al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, secondo il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti (D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 1, lett. *a*).

Il quoziente di ripartizione (quoziente elettorale regionale) è costituito dalla parte intera del numero ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali regionali delle singole liste e delle coalizioni di liste ammesse al riparto per il numero di seggi da assegnare nella regione (pari al numero di seggi spettanti sulla base della art. 57 Cost. sottratto il numero di collegi uninominali costituiti nella regione). A ciascuna coalizione di liste e lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nella rispettiva cifra elettorale regionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni di liste e liste singole secondo l'ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

Quindi, per ciascuna coalizione si procede al riparto dei seggi loro spettanti tra le liste che ne fanno parte e che ne hanno diritto. Anche in questo caso, le assegnazioni sono effettuate secondo il metodo cosiddetto del quoziente intero e dei maggiori resti

(D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 1, lett. *b*).

Successivamente, l'ufficio procede, nelle regioni ripartite in più di un collegio plurinominale, alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste, attraverso il medesimo metodo proporzionale basato sul quoziente elettorale di collegio e la medesima procedura (D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 1, lett. *c*) applicata alla Camera (si veda il capitolo II, paragrafo 4.6).

L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio medesima, secondo il loro ordine di presentazione.

Qualora i seggi spettanti ad una lista siano superiori al numero dei candidati in essa compresi, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi residui, nella medesima circoscrizione regionale. Si applica l'articolo 84 del D.P.R. 361/1957 ad eccezione dei commi 4, 6 e 7.

Nell'ordine:

- ai candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali;
- ai "migliori perdenti" nei collegi uninominali del collegio plurinominale e, successivamente, ai migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione regionale;
- ai candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione regionale.

4. Vacanza dei seggi

Qualora rimanga vacante, per qualsiasi causa, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive, mentre nel caso di vacanza di un seggio in un collegio plurinominale si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 86 del D.P.R. 361/1957 (si veda il capitolo II, paragrafo 5).

IV - Il voto nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino – Alto Adige

Disposizioni speciali sono dettate per le regioni in cui l'elezione avviene solo con metodo maggioritario: la regione Valle d'Aosta per Camera e Senato e la regione Trentino-Alto Adige per il solo Senato²³. L'elezione uninominale nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è infatti regolata dalle norme speciali del Titolo VII del D.Lgs. 533/1993 e, in quanto applicabili, dalle altre disposizioni del D.Lgs. 533/1993 e da quelle del D.P.R. 361/1957.

1. L'elezione nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta alla Camera e al Senato

Il territorio della Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 47 del suo statuto di autonomia²⁴, forma una circoscrizione elettorale agli effetti delle elezioni per la Camera e per il Senato.

Secondo entrambi i testi unici, il territorio della Regione costituisce un unico collegio uninominale e l'assegnazione del relativo seggio è effettuata, come detto, con metodo maggioritario (D.P.R. 361/1957, artt. 2, 92 e 93; D.Lgs. 533/1993, artt. 1, commi 2 e 3, e da 20 a 21-ter – Titolo VII).

Nella Regione non si presentano liste di candidati nei collegi plurinominali ai fini dell'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale.

Non trovano applicazione le disposizioni sul collegamento nazionale delle liste effettuato presso il Ministero dell'interno (art. 14-bis D.P.R. 361/1957). I collegamenti effettuati a livello nazionale tra i partiti o gruppi politici non hanno dunque effetto sui contrassegni presentati nei collegi della Valle d'Aosta: detti contrassegni, quindi, non devono considerarsi in alcun modo collegati tra di loro né le disposizioni speciali per la suddetta Regione prevedono la possibilità di dichiarare collegamenti in sede di presentazione delle candidature uninominali.

I voti espressi nella Regione non concorrono dunque al riparto dei seggi con metodo proporzionale.

Le candidature sono individuali e devono essere sottoscritte da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio.

²³ Per l'elezione della Camera, alla circoscrizione Trentino Alto Adige, si applicano le disposizioni del D.P.R. 361/1957 come per tutte le altre circoscrizioni del territorio nazionale.

²⁴ L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Come precisato nelle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno (elezioni 2018), in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 92 del D.P.R. 361/1957 deve considerarsi vigente, anche per i collegi della Valle d'Aosta di Camera e Senato, l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni previsto dall'articolo 18-bis, comma 2, primo e ultimo periodo, del testo unico di cui al D.P.R. n. 361/1957 (richiamato anche per il Senato dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 533/1993), nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge n. 52/2015 come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 165/2017.

Pertanto, la presentazione della candidatura per i collegi uninominali della Valle d'Aosta, in caso di esonero dalle sottoscrizioni, deve essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

Per la Valle d'Aosta la dichiarazione di presentazione della candidatura uninominale sia per la Camera che per il Senato deve essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore 8 del 35^o giorno alle ore 20 del 34^o giorno antecedente quello della votazione.

Unitamente alla dichiarazione di presentazione della candidatura, presso la cancelleria del predetto tribunale deve essere depositato anche il contrassegno del candidato.

Non trovando applicazione per la Valle d'Aosta quanto disposto sui collegamenti nazionali tra le liste (articoli 14, primo comma, 14-bis, 15, 16 e 17 del D.P.R. n. 361/1957) e sulla presentazione di liste di candidati nei collegi plurinominali non deve essere depositato il contrassegno presso il Ministero dell'interno e non è possibile effettuare collegamenti né è richiesta, nemmeno in sede di presentazione della candidatura, la presentazione del programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica, né quella dello statuto/dichiarazione di trasparenza.

Il Tribunale di Aosta, costituito con l'intervento di tre magistrati, svolge le funzioni di Ufficio centrale elettorale (alla Camera) e di Ufficio elettorale regionale (al Senato).

Gli adempimenti e le attribuzioni di competenza della cancelleria del Tribunale di Aosta sono analoghi a quelli delle cancellerie in cui hanno sede gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali per le altre circoscrizioni, fatta salva l'inapplicabilità di una serie di disposizioni tra cui, in particolare, quelle sull'equilibrio di genere, sulle liste nei collegi plurinominali, sui candidati supplenti.

La scheda elettorale nel collegio della Valle d'Aosta è stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (tabelle F e G).

La scheda elettorale deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese e reca, in appositi rettangoli, i contrassegni dei candidati.

L'elettore, per votare, traccia un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

Nel collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità: alla Camera è proclamato eletto il candidato più giovane di età (art. 93, comma 3, D.P.R. 361/1957), al Senato, il candidato più anziano di età (art. 21, comma 2, D.Lgs. 533/1993).

In caso di vacanza del seggio, si procede ad elezioni suppletive, secondo la disciplina generale (art. 86, comma 3, D.P.R. 361/1957; art. 21-ter D.Lgs. 533/1993).

2. L'elezione nei collegi uninominali nelle province autonome di Trento e di Bolzano al Senato

La Costituzione (come modificata dalla legge cost. n. 1 del 2020) prevede che ad ogni provincia autonoma spettino tre senatori (art. 57 Cost.), quindi tre per la Provincia autonoma di Bolzano e tre per la Provincia autonoma di Trento.

Pertanto, mentre per l'elezione dei deputati da eleggere nella regione Trentino-Alto Adige si applicano i medesimi criteri previsti per le altre circoscrizioni elettorali del territorio nazionale (fatta eccezione per la Valle d'Aosta), per l'elezione dei senatori la regione Trentino-Alto Adige è costituita, per espressa previsione legislativa, in sei collegi uninominali come definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422 e la relativa elezione è disciplinata dalle previsioni del TU Senato, in quanto applicabili, e dalle norme speciali del Titolo VII del TU Senato (art. 1, co. 4, D.Lgs. 533/1993).

La legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina", a seguito della quale sono state modificate le circoscrizioni territoriali dei collegi della Regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato, prevede che siano costituiti sei collegi uninominali, di cui definisce il perimetro. L'assetto dei sei collegi è stato mantenuto nella cd. Legge Mattarella (n. 276 del 1993) per il Senato e successivamente nella legge n. 270 del 2005, che ha previsto una disciplina speciale per l'elezione dei senatori del Trentino-Alto Adige, con l'elezione di 6 senatori con sistema maggioritario nei 6 collegi e di un senatore con sistema proporzionale nell'ambito della Regione. Sei collegi uninominali sono stati previsti altresì dalla legge 165 del 2017 sia per la Camera (cui si aggiungevano i seggi spettanti dal riparto proporzionale) sia per il Senato, richiamando i collegi della predetta legge 422. Per l'elezione della Camera, la legge 51 del 2019, come già ricordato, ha invece stabilito che nella regione Trentino-Alto Adige siano costituiti quattro collegi uninominali, ora definiti con il D.Lgs. 177 del 2020.

In particolare, a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale (art. 20-bis D.Lgs. 533/1993).

Nel Titolo VII del D.Lgs. 533/1993 sono contenute le norme che disciplinano la presentazione dei candidati e la costituzione dell'ufficio elettorale regionale per la regione Valle d'Aosta e per la regione Trentino-Alto Adige.

In relazione alle candidature nei sei collegi della regione Trentino-Alto Adige, la legge stabilisce che, a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale (art. 20-bis D.Lgs. 533/1993).

Nella regione Trentino-Alto Adige, come per la regione Valle d'Aosta, non essendo costituiti collegi plurinominali, non si presentano liste di candidati ai fini dell'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale. Non trovano quindi applicazione le disposizioni sul collegamento nazionale delle liste effettuato presso il Ministero dell'interno (art. 14-bis D.P.R. 361/1957 richiamato dal D.Lgs. 533/1993).

È proclamato eletto, per ciascun collegio uninominale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (art. 21 D.Lgs. 533/1993).

In caso di vacanza del seggio, si procede ad elezioni suppletive, secondo la disciplina generale (art. 21-ter D.Lgs. 533/1993).

V – Il voto nella circoscrizione Estero

Sono eletti nella circoscrizione Estero 8 deputati e 4 senatori.

Due leggi di revisione costituzionale hanno previsto l'elezione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, nel numero di 12 deputati e 6 senatori²⁵; successivamente, la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, nel ridurre il numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi ha stabilito che sono eletti nel territorio nazionale 392 deputati e 196 senatori e nella circoscrizione Estero 8 deputati e 4 senatori.

L'art. 3 della L. Cost. n. 1 del 2001 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati nel territorio nazionale. La legge 459/2001²⁶ (seguita, nel 2003, dal regolamento di attuazione²⁷) ha attuato questa previsione costituzionale.

Successivamente, la L. 52/2015²⁸ ha esteso anche agli elettori temporaneamente all'estero la possibilità di votare per corrispondenza per la circoscrizione Estero.

1. Elettorato attivo

Votano per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

Le liste sono predisposte sulla base dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che il Governo realizza unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), tenuti dai comuni, e quelli degli schedari consolari, anch'essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all'estero (L. 459/2001, art. 5, comma 1).

Entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge (D.P.R.

²⁵ L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost.; L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.

²⁶ L. 27 dicembre 2001, n. 459, Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

²⁷ D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

²⁸ L. 6 maggio 2015, n. 52, Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

104/2003, art. 5, comma 8).

L'elenco è provvisorio perché riporta tutti gli aventi diritto al voto alla data dell'elaborazione. Successivamente, da questo elenco gli uffici consolari espungono i residenti che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e coloro che, dalle verifiche effettuate dalla sede consolare, risultano nel frattempo: ex cittadini, rimpatriati definitivamente; deceduti; doppioni; non elettori per perdita elettorato attivo comunicata dal Comune competente; irreperibili; trasferiti in altra circoscrizione. Tali nominativi sono segnalati al Ministero dell'Interno e a loro non viene inviato il plico elettorale per il voto per corrispondenza (Ministero degli affari esteri, Esercizio del diritto di voto per corrispondenza. Manuale per gli uffici all'estero).

La legge consente, tuttavia, agli elettori residenti all'estero di esercitare, in occasione di ogni consultazione per l'elezione della Camera e del Senato, l'opzione per il voto in Italia (L. 459/2001, art. 1, comma 3). In questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale sono iscritti come cittadini italiani all'estero.

I residenti all'estero sono infatti iscritti in uno speciale elenco dell'anagrafe del comune presso il quale essi hanno avuto l'ultima residenza in Italia. Nel caso in cui tali cittadini non siano mai stati residenti in Italia, il comune che li registra come residenti all'estero è il comune di Roma Capitale (D.P.R. 323/1989, art. 5).

L'opzione per il voto in Italia deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. In caso di scioglimento anticipato, l'elettore può esercitare l'opzione entro il 10° giorno successivo all'indizione delle elezioni (L. 459/2001, art. 4, commi 1 e 2).

Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia. Almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia (L. 459/2001, art. 4, comma 3).

Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono votare, o all'estero, presentandosi presso i consolati, o in Italia, facendone richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine (L. 104/2002, art.1, comma 2). Essi possono presentarsi, entro l'11° giorno antecedente la data delle votazioni, all'ufficio consolare chiedendo di essere riscritti nell'AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 1), oppure possono scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta entro il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 4).

La legge 52/2015 ha introdotto la possibilità anche per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per lavoro, studio o cure mediche di esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero, previa opzione in tal senso. Possono votare nel Paese estero in cui si trovano temporaneamente, sempre che il loro soggiorno sia dovuto ai medesimi motivi, anche gli elettori iscritti all'AIRE, e residenti in un altro Paese estero. (L. 459/2001, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 2, comma 37, della L. 52/2015).

In occasione delle elezioni politiche del 2013 ai cittadini temporaneamente all'Estero per motivi di servizio o per missioni internazionali è stata concessa la possibilità di votare per corrispondenza, all'Estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale (Camera e Senato) in cui è compreso il comune di Roma Capitale, e non per la circoscrizione Estero (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, conv. L. 31 dicembre 2012, n. 232).

Disposizioni analoghe (ma non del tutto coincidenti) furono adottate anche in occasione delle elezioni politiche e del referendum costituzionale del 2006 (art. 1, co. 3-sexies, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22), delle elezioni politiche del 2008 (art. 2 del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, conv. dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30), nonché delle consultazioni referendarie del 2011 (art. 2 del D.L. 11 aprile 2011, n. 37, conv. dalla L. 1° giugno 2011, n. 78). Nelle elezioni politiche del 2006 e del 2008, i cittadini temporaneamente all'Estero votarono per la circoscrizione Estero.

Per esercitare il diritto di voto, l'interessato deve trovarsi temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni e deve presentare una apposita richiesta, valida per un'unica consultazione elettorale, che deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il 32° giorno prima della data delle elezioni. Anche i familiari conviventi con i cittadini temporaneamente all'estero possono votare per corrispondenza con le medesime modalità (L. 459/2001, art. 4-*bis*, commi 1 e 2).

Una volta ricevute le richieste di opzione, i comuni sono tenuti a trasmettere immediatamente al Ministero dell'intero l'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che hanno scelto di votare nel Paese in cui si trovano, previa annotazione nelle liste sezionali elettorali. Il Ministero dell'interno entro il 28° giorno antecedente la data delle elezioni, comunica l'elenco degli optanti al Ministero degli affari esteri, che a sua volta trasmette i loro nominativi agli uffici consolari competenti. Gli uffici consolari inseriscono tali nominativi in elenchi speciali (L. 459/2001, art. 4-*bis*, comma 3).

Una disciplina speciale è prevista per l'espressione del diritto di voto da parte degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali. Per tali elettori, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, previa intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto delle Forze armate e di Polizia anche negli Stati con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica non garantisce lo svolgimento regolare dell'esercizio del voto; in tali Stati il voto per corrispondenza non è ammesso, ad eccezione appunto del personale militare in missione (L. 459/2001, artt. 4-*bis*, comma 5 e 20, comma 1-*bis*).

2. Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni

Per l'elezione sia dei senatori, sia dei deputati, la legge individua nell'ambito della circoscrizione Estero quattro ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri quattro deputati sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (L. 459/2001, art. 6).

La rilevazione del numero dei cittadini italiani residenti all'estero, e la distribuzione nelle quattro ripartizioni, è effettuata dal Ministro dell'interno con proprio decreto adottato entro il 31 gennaio di ogni anno (per il 2022 si veda il D.M. 28 gennaio 2022, *Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2021*, pubblicato nella G.U. 8 febbraio 2022, n. 32).

Si riportano di seguito le tabelle, *relative alle elezioni politiche del 25 settembre 2022*, di assegnazione dei seggi alle ripartizioni della circoscrizione Estero per l'elezione rispettivamente della Camera e del Senato, approvate con due distinti decreti del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022.

Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE RIPARTIZIONI: 1.451.517		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE RIPARTIZIONI
			Quozienti interi	Resti	
a) EUROPA	3.189.905	1	2	286.871	3
b) AMERICA MERIDIONALE	1.804.291	1	1	352.774	2
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	505.567	1	0	505.567	2
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	306.305	1	0	306.305	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	5.806.068	4	3		8

Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459)	TOTALE SEGGI ASSEGNATI ALLE RIPARTIZIONI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)
a) EUROPA	3.189.905	1
b) AMERICA MERIDIONALE	1.804.291	1
c) AMERICA SETTENTRIONALE. E CENTRALE	505.567	1
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	306.305	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	5.806.068	4

Per il Senato, il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4) esaurisce il totale dei seggi da assegnare complessivamente nella circoscrizione estero. Non è pertanto necessario procedere con ulteriori operazioni.

3. Elettorato passivo e presentazione delle candidature

Possono candidarsi in una sola ripartizione della circoscrizione Estero sia gli elettori residenti in Italia, sia quelli residenti all'estero; gli elettori residenti all'estero possono candidarsi esclusivamente nella ripartizione in cui sono residenti (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. b)²⁹.

In ogni caso, un candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in un nessun collegio del territorio nazionale, né plurinominali, né uninominali (D.P.R. 361/1957, art. 19, comma 5, introdotto dalla L. 165/2017, art. 1, comma 11).

Gli elettori residenti all'Estero possono candidarsi nelle circoscrizioni del territorio nazionale a condizione che abbiano esercitato l'opzione del voto in Italia (L. 459/2001, artt. 8, comma 4 e 4, comma 1).

Per le cause di ineleggibilità e di incandidabilità si applica la disciplina vigente per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nel territorio nazionale (vedi sopra Ca-

²⁹ Disposizione così modificata dall'art. 6, comma 2, lett. b), della L. 165/2017. Fino alle elezioni del 2013 potevano candidarsi nella circoscrizione Estero, esclusivamente i cittadini italiani residenti ed elettori in una delle ripartizioni della circoscrizione.

pitolo I, paragrafo 1).

Inoltre, non possono essere candidati nella circoscrizione Estero, gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero (L. 459/2001, art. 8, comma 4-*bis*, introdotto dalla L. 165/2017, art. 6, comma 2, lett. *b*).

La presentazione delle candidature sia per i senatori, sia per i deputati, avviene per liste. Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. *a*) e *c*).

Analogamente a quanto previsto per la presentazione delle liste per le elezioni della Camera, nessuna sottoscrizione è richiesta (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2; L. 459/2001, art. 8, comma 1; L. 270/2005, art. 2):

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;
- per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

Per l'esonero della presentazione delle firme per le prossime elezioni si veda il Capitolo I, paragrafo 2.3.

Si applicano, inoltre, le disposizioni che prevedono la riduzione alla metà del numero delle sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1).

Le liste devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Roma dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello delle votazioni (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. *d*).

Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi da assegnare alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno (L. 459/2001, art. 8, comma 3).

Più partiti o gruppi possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate (L. 459/2001, art. 8, comma 2).

Per la presentazione delle liste e dei contrassegni si osservano le norme stabilite in materia dal D.P.R. 361/1957 (artt. 14-26), in quanto compatibili (L. 459/2001, art. 8, comma 1).

4. Modalità di espressione del voto

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per corrispondenza (L. 459/2001, art. 1, comma 2).

Non oltre il 18° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori ammessi al voto per corrispondenza (ossia gli elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia e quelli temporaneamente all'estero che abbiano esercitato l'opzione per il voto all'estero), un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (L. 459/2001, art. 12, comma 3).

L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista pre-scelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati e un voto di preferenza nelle altre (L. 459/2001, art. 11, comma 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all'ufficio consolare non oltre il 10° giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (L. 459/2001, art. 12, comma 6).

Gli uffici consolari inviano all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste pervenute entro il giovedì antecedente la data delle elezioni, insieme agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (L. 459/2001, art. 12, comma 7).

Presso la Corte di Appello di Roma, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da 6 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno 3 componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. Entro il medesimo termine è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, anch'essi scelti dal presidente della Corte di appello. (L. 459/2001, art. 7, come mod. dal D.L. 41/2022, conv. L. 84/2022).

L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei plichi (L.

459/2001, art. 7-*bis*).

Le operazioni di scrutinio sono effettuate nei seggi elettorali speciali costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati contestualmente allo scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale (L. 459/2001, artt. 13, comma 1 e 14, comma 1).

I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

- a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America meridionale;
- b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione Europa;
- c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America settentrionale e centrale e alla ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi (L. 459/2001, art. 15, comma 01).

5. Attribuzione dei seggi

L'attribuzione dei seggi ha luogo con criterio proporzionale e nell'ambito di ciascuna delle quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero. Essa segue il medesimo procedimento per l'elezione sia dei senatori, sia dei deputati (L. 459/2001, art. 15).

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ognuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione. In secondo luogo l'Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione.

L'Ufficio divide quindi la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero di seggi da assegnare in tale ambito; la cifra elettorale di ciascuna lista viene poi divisa per il quoziente ottenuto dall'operazione precedente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale.

L'Ufficio proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

6. Vacanza dei seggi

Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, esso è attribuito, nell'ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (L. 459/2001, art. 16).

VI - La disciplina della campagna elettorale

1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali

1.1 Sintesi della disciplina dei finanziamenti privati ai singoli candidati. Il mandatario elettorale

- Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nome deve essere comunicato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale³⁰ (L. 515/1993, art. 7, comma 3);
- il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario ed, eventualmente, anche in unico conto corrente postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (L. 515/1993, art. 7, comma 4);
- possono versare contributi ai candidati le persone fisiche, enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (L. 659/1981, art. 4, comma 1, e L. 195/1974, art. 7);
- sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, di cooperative sociali e dei consorzi di cooperative sociali. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (L. 659/1981, art. 4, comma 1, e L. 195/1974³¹, art. 7, come modificato dalla L. 3/2019);
- per i finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi i 3.000 euro³², sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, vi è l'obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta con il soggetto donatore al Presidente della Camera (L. 659/1981, art. 4, terzo comma³³);
- i contributi ricevuti e le spese sostenute per la campagna elettorale devono essere

³⁰ Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche (L. 515/1993, art. 13).

³¹ Come modificato dall'art. 9, comma 28, della L. 6 luglio 2012, n. 96.

³² L'importo, in origine pari a 50.000 euro, è stato dapprima ridotto a 5.000 euro dall'art. 11, co. 1, della L. 6 luglio 2012, n. 96 e poi a 3.000 euro dalla L. 9 gennaio 2019, art. 1, co. 18).

³³ L'art. 4, terzo comma, della L. 659/1981 è stato modificato dall'art. 39-quaterdecies, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

dichiarati al Collegio regionale di garanzia elettorale e, in caso di elezione, anche all'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Alla dichiarazione devono essere allegata inoltre le dichiarazioni congiunte previste dalla legge n. 659 del 1981 (L. 515/1993, art. 7, commi 6 e 7).

1.2 Sintesi della disciplina dei finanziamenti privati ai partiti

- Possono versare contributi per la campagna elettorale dei partiti le persone fisiche, gli enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (L. 195/1974, art. 7);
- come per i singoli candidati, anche per i partiti sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento, o anche pari o inferiore al 20 per cento, qualora tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società, e di società controllate, di cooperative sociali e dei consorzi di cooperative sociali (L. 195/1974, art. 7, come modificato dalla L. 3/2019);
- inoltre, ai partiti è vietato ricevere contributi da governi o enti pubblici di altri Stati e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero, non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. Così come è vietato alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o prive del diritto di voto di elargire contributi ai partiti (L. 3/2019, art. 1, comma 12);
- per i finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi i 3.000 euro³⁴, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, vi è l'obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta con il soggetto donatore al Presidente della Camera (L. 659/1981, art. 4, terzo comma³⁵); per i partiti iscritti nel registro è prevista la trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti e contributi di importo superiore nell'anno a 500 euro (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019 e dal D.L. 34/2019);
- i partiti hanno, inoltre, l'obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale alla Corte dei conti e di indicare le spese per le campagne elettorali nella relazione allegata al rendiconto annuale (vedi paragrafo 1.5);
- i contributi (erogazioni liberali) versati ai partiti iscritti alla prima sezione del registro nazionale dei partiti politici (vedi capitolo I, paragrafo 2.3) da parte delle persone fisiche o delle società e degli enti commerciali (ad esclusione delle società quotate in borsa e delle società ed enti a partecipazione pubblica) possono essere detratti dall'imposta lorda per un importo pari al 26 per cento e per importi compresi tra i 30 e i 30 mila euro annui (D.L. 149/2013, art. 11).

³⁴ L'importo, in origine pari a 50.000 euro, è stato dapprima ridotto a 5.000 euro dall'art. 11, co. 1, della L. 6 luglio 2012, n. 96 e poi a 3.000 euro dalla L. 9 gennaio 2019, art. 1, co. 18).

³⁵ L'art. 4, terzo comma, della L. 659/1981 è stato modificato dall'art. 39-quaterdecies, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

1.3 Limiti alle spese elettorali

La legge n. 515/1993 fissa un limite alle spese sostenibili sia dai singoli candidati, sia dai partiti e formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale.

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, la legge n. 515/1993 prevede che esse non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (L. 515/1993, art. 7, comma 1).

Le spese per la propaganda, anche se riferibili a un candidato (o gruppo di candidati) vanno imputate – ai fini del computo del tetto di spesa – esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza (L. 515/1993, art. 7, comma 2). Tale disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, che devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî (L. 515/1993, art. 3, comma 4).

Le spese elettorali dei partiti, movimenti politici o liste che partecipano alle elezioni per il rinnovo delle Camere, escluse le spese sostenute dai singoli candidati, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi in cui il partito o movimento o lista presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato (L. 515/1993, art. 10).

I limiti delle spese elettorali dei candidati e dei partiti che concorrono per l'assegnazione dei seggi nella circoscrizione Estero si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni in cui sono presentate le liste (D.P.R. 104/2003, art. 8).

L'art. 11 della legge n. 515/1993 definisce la tipologia delle spese elettorali, vale a dire le diverse voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.

Sono spese elettorali quelle relative a:

- produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi di propaganda e loro distribuzione e diffusione (compreso l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione, nei cinema e nei teatri);
- organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- tutte le operazioni relative alla presentazione delle liste elettorali (stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, etc.);
- personale e prestazioni e servizi impiegati nella campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoni-

che e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Limiti di spesa per la campagna elettorale ()*

Candidato in una circoscrizione o in un collegio elettorale per la elezione della Camera o del Senato	euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio + euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (L. 515/93, art. 7, co. 1)
Partito, movimento o lista che partecipa alla competizione elettorale	prodotto dell'importo di 1 euro per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi in cui il partito o movimento o lista presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato (L. 515/93, art. 10)

(*) Gli importi qui indicati sono quelli fissati dall'art. 7, comma 1, della L. 515/93 e dall'art. 10, comma 1, della L. 515/93, nel testo modificato dagli artt. 3-ter e 3-quater del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

1.4 Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati

I membri delle due Camere sono tenuti, entro tre mesi dalla proclamazione, a presentare presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, e al competente Collegio regionale di garanzia elettorale³⁶, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982³⁷, art. 2, primo comma; L. 515/1993, art. 7, comma 6). I candidati non eletti sono tenuti a presentare la dichiarazione al Collegio di garanzia elettorale, entro tre mesi dall'ultima proclamazione (L. 515/1993, art. 7, comma 7).

Alla dichiarazione debbono essere allegate in copia le dichiarazioni inviate al Presidente della Camera dei deputati relative ai contributi ricevuti - anche al di fuori della

³⁶ L'obbligo di presentare anche al Collegio di garanzia elettorale la dichiarazione prevista dall'art. 2, primo comma, della L. 441/81, è stata introdotto dall'art. 7, co. 6, della L. 515/93.

³⁷ L. 5 luglio 1982, n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

campagna elettorale - che superino da parte di una singola fonte in un anno la somma di 3.000 euro (L. 659/1981, art. 4, terzo comma, come modificato dalla L. 3/2019; L. 441/1982, art. 2, primo comma; D.L. 149/2013, art. 5, comma 2-*bis*).

L'obbligo di dichiarazione sussiste a carico sia di chi riceve, sia di chi eroga il finanziamento e può essere assolto, soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, anche mediante la autocertificazione dei candidati (L. 659/1981, art. 4).

Oltre alle informazioni previste dalle leggi n. 659 e n. 441, alla dichiarazione sulle spese sostenute deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, nel quale vanno riportati i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 3.000 euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Alla dichiarazione devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati (L. 515/1993, art. 7, comma 6³⁸).

Inoltre, le dichiarazioni devono essere corredate con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati di sostegno, a titolo di liberalità, per ogni importo superiore a 500 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet del Parlamento (D.L. 149/2012, art. 5, comma 2-*bis*, come modificato dalla L. 3/2019).

Le verifiche sull'osservanza della legge sono effettuate dal Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 14).

Per le sanzioni relative alle violazioni di questa disciplina, si veda il paragrafo 1.6.

1.5. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che concorrono per le elezioni politiche, entro 45 giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, devono presentare alla Corte dei conti il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento. A tali fini, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione. I controlli su tali rendiconti sono effettuati da un Collegio di controllo sulle spese elettorali, composto da tre magistrati della Corte dei conti estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, a tal fine istituito. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito (L. 515/1993, art. 12³⁹).

I legali rappresentanti o i tesoriери dei partiti o dei movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi alla Camera o che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo o in un consiglio

³⁸ L'importo, in precedenza pari a 20.000 euro, è stato equiparato a quello di cui all'art.4, terzo comma, della L. 659/1981, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 6 luglio 2012, n. 96 e successivamente dall'art. 1, co. 18, della L. 9 gennaio 2019).

³⁹ Come modificato dal D.L. 149/2013. In precedenza il consuntivo era trasmesso ai Presidenti delle Camere, che a loro volta lo trasmettevano alla Corte dei conti.

regionale, devono trasmettere alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (vedi sopra capitolo I, paragrafo 2.2), entro il 15 giugno di ogni anno⁴⁰, un rendiconto di esercizio, corredato di una relazione sulla gestione e di una nota integrativa. Il rendiconto deve riportare tutti i contributi ricevuti da persone fisiche e persone giuridiche. Nella relazione, tra l'altro, devono essere indicate le spese sostenute per le campagne elettorali e l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti. Inoltre, alla Commissione sono trasmessi: la relazione sul rendiconto a cura di una società di revisione esterna e il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte dell'organo competente del partito (L. 96/2012, art. 9, comma 4; L. 2/1997, art. 8 e allegati A e B).

Come per i candidati, anche ai partiti si applica l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione congiunta in caso di finanziamenti superiori a 3.000 euro (L. 659/1981, art. 4, terzo comma, vedi sopra paragrafo 1.4); per i partiti iscritti nel registro è prevista la trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti e contributi di importo superiore nell'anno a 500 euro (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019 e dal D.L. 34/2019).

Inoltre, i partiti e movimenti politici sono tenuti ad annotare – entro il mese solare successivo a quello della percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo – per ogni importo ricevuto da contribuzioni, prestazioni o altre forme di sostegno complessivamente superiori nell'anno a 500 euro, in un registro custodito presso la sede del partito, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo e la data dell'erogazione. I dati annotati devono risultare nel rendiconto annuale del partito ed essere pubblicati nel sito del partito per almeno 5 anni.

L'obbligo si applica a:

- i partiti che abbiano presentato candidati, sotto il proprio simbolo, alle elezioni politiche, europee, regionali e amministrative (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
- i partiti iscritti al registro nazionale dei partiti politici – di cui all'articolo 4 del D.L. 149/2013 – e ammessi ai benefici fiscali e alla destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF.

Con l'elargizione s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul sito *internet* del partito. È vietato ai partiti ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale da parte di persone fisiche o enti che si dichiarano contrari alla pubblicità dei relativi dati. Fanno eccezione le attività di sostegno volontario alle iniziative del partito, per i quali resta fermo l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice è conservata al fine del computo complessivo dei

⁴⁰ Tale termine è stato prorogato da ultimo, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, al 31 dicembre 2017, dal D.L. 244/2016, art. 5, comma 11-bis.

contributi in favore del partito (L. 3/2019, art. 1, comma 11; D.L. 149/2013, art. 18).

L'articolo 4 del D.L. 149/2013 ha istituito il registro nazionale dei partiti politici cui sono tenuti ad iscriversi i partiti che intendono usufruire dei benefici economici previsti dalla legge (deduzioni di imposta per le donazioni private e destinazione volontaria del due per mille IRPEF da parte dei contribuenti). Nel registro sono evidenziate due sezioni, l'una relativa ai partiti politici che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato in regime fiscale agevolato, l'altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse rinvenienti dalla destinazione da parte dei contribuenti del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per l'iscrizione al registro, i partiti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto redatto nella forma di atto pubblico (ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 96/2012) alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (istituita dall'art. 9, comma 2, della L. 96/2012). La Commissione procede all'iscrizione nel registro previa verifica della presenza negli statuti degli elementi di democrazia interna e trasparenza indicati nell'articolo 3 del D.L. 149/2013 (si veda in proposito il paragrafo 4.2: Presentazione dei contrassegni).

I commi 1 e 2 dell'articolo 10 definiscono i criteri per l'accesso dei partiti iscritti nel registro alla contribuzione volontaria in regime fiscale agevolato e al beneficio del 2 per mille.

Per l'accesso dei partiti iscritti nel registro al finanziamento privato in regime fiscale agevolato (comma 1, lett. a) è richiesto che:

- abbiano ottenuto nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o delle province autonome;
- in mancanza di eletti, è sufficiente aver presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in una circoscrizione per le europee.

Al beneficio del 2 per mille (comma 1, lett. b) sono ammessi solo i partiti iscritti nel registro che hanno almeno un candidato eletto alle elezioni della Camera, del Senato o del Parlamento europeo; sono invece escluse le elezioni regionali e non è sufficiente la semplice presentazione di candidati.

Sono esclusi dall'ammissione alla contribuzione agevolata e al 2 per mille i partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento (così l'alinea del comma 1)⁴¹.

Inoltre (comma 2), possono essere ammessi ad entrambi i benefici i partiti politici iscritti al registro:

- cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;
- che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni alle elezioni del Senato, della Camera o del Parlamento europeo, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici iscritti nel registro prima del deposito del contrassegno.

I partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato contributi superiori, nell'anno, a 500 euro e la relativa documentazione contabile, entro il mese solare successivo a quello della percezione. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nel sito *internet* del partito, come allegati ai rendiconti, anche nel sito *internet* ufficiale del Parlamento, contestualmente alla trasmissione. Non è richiesto il consenso espresso alla pubblicazione degli interessati. In caso di inadempienza o di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, sesto comma, della L. 659/1981 (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019).

⁴¹ In ragione di tale disposizione, la Commissione di garanzia ha respinto le richieste di accesso ai benefici presentate dai partiti privi di una rappresentanza in Parlamento (Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, Deliberazione 20 marzo 2014, n. 4).

I contributi versati dalle persone fisiche e dalle società ai partiti, sempre che siano iscritti al registro nazionale, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro possono essere detratti, per un importo pari al 26 per cento del contributo versato, dall'imposta lorda (D.L. 149/2013, art. 11, commi 1, 2 e 6).

Sono esclusi dall'agevolazione (D.L. 149/2013, art. 11, comma 6):

- società ed enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica;
- società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ovvero le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i predetti soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi;
- società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, limitatamente alla durata del rapporto di concessione.

I versamenti detraibili devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identificabilità dell'autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (D.L. 149/2013, art. 11, comma 7).

In ogni caso, sono vietati i finanziamenti ai partiti superiori ai 100.000 euro nell'arco dell'anno, sia da parte di persone fisiche, sia di persone giuridiche. Il divieto non si applica ai lasciti *mortis* causa e ai trasferimenti in denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti (D.L. 149/2013, art. 10, commi 7 e 8).

1.6. Controlli sui rendiconti presentati dai candidati e relative sanzioni

La regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai parlamentari e dai candidati non eletti è verificata dal competente Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito a tale scopo presso la Corte d'appello o il tribunale del capoluogo di ciascuna regione (L. 515/1993, art. 13).

Il Collegio di garanzia riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Entro 120 giorni dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Se il Collegio non ne contesta la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione, i documenti presentati si considerano approvati. Nel caso in cui entro tale termine emergano irregolarità nella documentazione presentata, il Collegio le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni le proprie controdeduzioni (L. 515/1993, art. 14).

Al termine di tale procedimento contenzioso, qualora ne ricorrano gli estremi, il Collegio applica la sanzione prevista.

Le sanzioni sono di carattere amministrativo e il loro ammontare è commisurato all'entità della violazione: per le violazioni più gravi commesse dai candidati eletti al Parlamento è prevista anche la decadenza dalla carica.

Nei casi in cui è prevista la predetta decadenza, il Collegio comunica l'accertamento definitivo delle violazioni alla Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (L. 515/1993, art. 15, comma 10).

Per quanto riguarda le sanzioni irrogabili dal Collegio di garanzia ai sensi della legge n. 515/1993:

- in caso di mancato deposito presso il Collegio di garanzia della dichiarazione delle spese elettorali nel termine previsto, il Collegio diffida il soggetto interessato a depositare la dichiarazione entro i successivi 15 giorni; il mancato deposito comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro e, per gli eletti, la decadenza dalla carica (L. 515/1993, art. 15, commi 5 e 8);
- le irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o la mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 11);
- in caso di violazione dei limiti previsti per le spese elettorali, il Collegio applica una sanzione non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/1993, art. 15, comma 6);
- il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria, la decadenza dalla carica (L. 515/1993, art. 15, comma 9).

In caso di mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali prevista dalla legge n. 441 del 1982 per i parlamentari eletti, la medesima legge prevede la comunicazione dell'inadempimento da parte del Presidente della Camera di appartenenza, previa diffida, all'Assemblea, ferme restando le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai regolamenti (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3 e secondo comma; art. 7).

Inoltre, le violazioni all'obbligo imposto ai candidati dalla legge n. 659 del 1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o contributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superi nell'anno la cifra di 3.000 euro⁴² sono punite con la multa da due a sei volte l'importo del contributo non dichiarato e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici⁴³ (L. 659/1981, art. 4, terzo e sesto comma⁴⁴).

L'art. 7 della legge n. 195 del 1974, come integrato dalla legge n. 659 del 1981, vieta inoltre qualsiasi finanziamento ai candidati e partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. Il finanziamento da parte di società private è ammesso soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio. La violazione di tali disposizioni è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/1974, art. 7; L. 659/1981, art. 4).

⁴² La somma originaria di 5 milioni, più volte aggiornata, è stata da ultimo così sostituita dalla L. 3/2019.

⁴³ Per quanto riguarda la sanzione penale prevista dalla L. 659, va peraltro rilevato che la giurisprudenza prevalente ritiene che essa sia stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa già a partire dal 1981, sulla base dei criteri generali dettati dalla L. 689/1981, Modifiche al sistema penale, in materia di depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.

⁴⁴ L'art. 4, terzo comma, della L. 659/1981 è stato modificato dall'art. 39-quaterdecies, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Sanzioni applicabili a seguito dei controlli sui rendiconti dei candidati

<i>soggetto</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
Membro delle Camere e candidato non eletto	mancata presentazione al Collegio di garanzia elettorale entro 3 mesi dalla proclamazione ⁴⁵ , nonostante la diffida ad adempiere, della dichiarazione sulle spese per la propaganda elettorale	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro (da 50 a 200 milioni di lire) (L. 515/93, art. 15, co. 5); per i candidati proclamati eletti è prevista anche la decadenza dalla carica</p> <p>(L. 515/93, art. 15, co. 8)</p>
	violazione dei limiti previsti per le spese elettorali	<p>sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo</p> <p>(L. 515/93, art. 15, co. 6); per i candidati proclamati eletti, che superano i limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito, è prevista anche la decadenza dalla carica</p> <p>(L. 515/93, art. 15, co. 9)</p>
	irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (da 10 a 100 milioni di lire)</p> <p>(L. 515/93, art. 15, co. 11, primo periodo)</p>

⁴⁵ Per i candidati non eletti il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione (L. 515/19, art. 7, co. 7, secondo periodo).

<i>soggetto</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
Membro delle Camere e candidato non eletto	manca o inferiore al vero o tardiva dichiarazione dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 3.000 euro	sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato ⁴⁶ (L. 659/81, art. 4, sesto comma)
	finanziamenti da parte di organi della P.A.; finanziamenti di società private non deliberati dall'organo sociale e non iscritti in bilancio	reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/74, art. 7, terzo comma)
	irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (da 10 a 100 milioni di lire) (L. 515/93, art. 15, co. 11, primo periodo)

1.7. Controlli sui consuntivi elettorali e sui rendiconti dei partiti e relative sanzioni

I controlli sui consuntivi delle spese elettorali e sui contributi ricevuti per la campagna elettorale dai partiti e dalle formazioni politiche sono effettuati dal Collegio di controllo delle spese elettorali istituito presso la Corte dei conti e consistono nella verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta; i controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il collegio non stabilisca un termine ulteriore, non superiore a tre mesi (L. 515/1993, art. 12, commi 2 e 3).

In caso di mancato deposito dei consuntivi, o di accertato superamento dei limiti di spesa, o di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale sono previste sanzioni pecuniarie amministrative direttamente applicate dal Collegio della Corte dei conti (L. 515/1993, art. 15, commi 14, 15 e 16).

Si ricorda che il sistema di contribuzione pubblica a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per le elezioni politiche, europee e regionali, già disciplinato dalla legge n. 157 del 1999, è stato abolito dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito dalla

⁴⁶ La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa.

legge 21 febbraio 2014, n. 13) e sostituito con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini. Si tratta in particolare di:

- detrazioni per le erogazioni liberali da parte delle persone fisiche e delle società pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui;
- destinazione volontaria del 2 per mille dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a favore di un partito politico.

L'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato all'iscrizione al registro nazionale dei partiti politici.

Fermo restando il limite dei 30.000 euro per le erogazioni liberali il cui ammontare può essere posto in detrazione, ciascuna persona fisica o giuridica non può effettuare erogazioni liberali in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui.

Sanzioni applicabili a seguito dei controlli sui consuntivi elettorali dei partiti

<i>soggetto</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati	mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali	sanzione amministrativa pecuniaria da 51.646 a 516.457 euro (da 100 milioni a 1 miliardo di lire) (L. 515/93, art. 15, co. 14)
	accertato superamento dei limiti di spesa	sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, co. 16)
	mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (da 10 a 100 milioni di lire) (L. 515/93, art. 15, co. 15)
partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati	mancata o inferiore al vero o tardiva dichiarazione dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 3.000 euro ⁴⁷	sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarat ⁴⁸ (L. 659/81, art. 4, sesto comma)
	finanziamenti da parte di organi della P.A.; finanziamenti da parte di società private non deliberati dall'organo sociale e non iscritti in bilancio	reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/74, art. 7, terzo comma)

⁴⁷ La somma originaria di 5 milioni, più volte aggiornata, è stata così sostituita dall'art. 11, co. 1, della L. 96/2012.

⁴⁸ La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa.

<i>soggetto</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
partito iscritto al registro nazionale dei partiti politici	Mancata trasmissione alla Camera dell'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti superiori a 3.000 euro annui	sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato (L. 659/81, art. 4, sesto comma)

Il controllo sui rendiconti di esercizio dei partiti sono effettuati dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (D.L. 149/2013, art. 8, comma 1; L. 96/2012, art. 9, comma 4; L. 2/1997,⁴⁹ art. 8 e allegati A e B). Dopo il controllo di regolarità effettuato dalla Commissione il rendiconto deve essere pubblicato sul sito *internet* del partito entro il 15 luglio; di tale pubblicazione viene resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza anche nel sito *internet* del Parlamento italiano (D.L. 149/2013, art. 5, comma 2).

La legge 3/2019 ha stabilito che i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 1, comma 11 della medesima legge (vedi paragrafo 1.3: *Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti*) sono tenuti a trasmettere i rendiconti alla Commissione di cui sopra (L. 3/2019, art. 1, comma 16).

In caso di violazione delle disposizioni in materia di rendicontazione sopra indicate sono previste sanzioni pecuniarie amministrative.

Il Collegio della Corte dei conti è competente all'applicazione delle sanzioni per le seguenti violazioni:

- mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51.646 a 516.457 euro (L. 515/93, art. 15, comma 14);
- accertato superamento dei limiti di spesa, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 50% e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, comma 16);
- mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 euro a 51.646 euro (L. 515/93, art. 15, comma 15).

Inoltre, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Un primo gruppo di sanzioni concerne le irregolarità nella redazione dei rendiconti di esercizio dei partiti iscritti al registro nazionale (D.L. 149/2013, art. 8). In particolare, i partiti che abbiano omesso dati o riportato dati difformi dalle risultanze contabili nel rendiconto di esercizio o abbiano omesso in tutto o in parte di riportare in allegato ai

⁴⁹ Legge 2 gennaio 1997, n. 2, Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria i movimenti o ai partiti politici.

rendiconti le informazioni dovute (tra cui, come si è detto sopra, quelle relative alle spese sostenute per le campagne elettorali) oppure le abbiano riportate in forma non corretta o falsa, sono puniti fino ad un ventesimo delle somme ad essi spettanti derivanti dalla destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF (D.L. 149/2013, art. 8, commi 4 e 5). Nel caso di mancata presentazione del rendiconto o di mancata certificazione esterna dello stesso, il partito politico è cancellato per un anno dal registro dei partiti politici perdendo così completamente la possibilità di usufruire dei benefici previsti (D.L. 149/2013, art. 8, comma 2) e gli viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 12 mila a 120 mila euro (L. 3/2019, art. 1, comma 23).

Inoltre, in caso di superamento del limite di 100.000 euro delle donazioni, la Commissione di garanzia applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni in eccedenza e se il partito non ottempera viene escluso per tre anni dall'accesso alla ripartizione del 2 per mille (D.L. 149/2013, art. 10, comma 12).

Un secondo gruppo di sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia è stato introdotto dalla legge 3/2019 in materia di trasparenza dei partiti (art. 1, commi 21 e 22). E' prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:

- acquisizione di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti contrari alla pubblicità dei dati (in violazione dell'art. 1, comma 11, secondo periodo);
- divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto. (in violazione dell'art. 1, comma 12).

E' prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi non annotati o non versati nel caso di mancata annotazione nel registro o nel rendiconto o di mancata pubblicazione sul sito del partito dei contributi superiori a 500 euro (in violazione dell'art. 10, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo). In questi casi se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

Per i partiti sono previste, inoltre, sanzioni per le seguenti violazioni:

- dichiarazione omessa o inferiore al vero o tardiva dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 3.000 euro punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato⁵⁰ (L. 659/81, art. 4, sesto comma);

⁵⁰ La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa (L. 689/1981, art. 32; Cass. sez. I, sent. 5715/2002).

- finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione; finanziamenti da parte di società private non deliberati dall'organo sociale e non iscritti in bilancio punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate. La sanzione si applica sia a chi corrisponde, sia a chi riceve i finanziamenti (L. 195/1974, art. 7, terzo comma).

2. Disciplina della campagna elettorale nei mezzi di informazione

2.1. Termini di applicazione e principi della disciplina

L'arco temporale di regolamentazione della propaganda per i periodi elettorali ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (L. 28/2000, art. 4).

A partire da questa data la trasmissione di programmi che trattino contenuti di carattere politico o che prevedano la partecipazione di esponenti politici è ammessa solo in una delle seguenti forme:

- trasmissioni di comunicazione politica che consentono il confronto, a parità di condizioni, tra diversi candidati e posizioni politiche;
- programmi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica.

Per le emittenti locali vige una disciplina diversa, illustrata al paragrafo 2.5, in ordine ai messaggi politici autogestiti (che tali emittenti possono trasmettere anche a pagamento) e alla presenza di soggetti politici e di candidati in trasmissioni diverse da quelle menzionate (che è ammessa).

Le imprese radiofoniche e gli organi ufficiali di stampa dei partiti politici sono assoggettati ad una disciplina specifica (vedi paragrafo 2.7).

La legge n. 28 del 2000 non indica espressamente quale sia il termine di chiusura della campagna elettorale nei mezzi di informazione. Sono peraltro presenti nell'ordinamento alcune disposizioni, che di seguito si richiamano, le quali fanno riferimento a tale termine in relazione a diverse forme o strumenti di propaganda elettorale, fissandolo nelle ore 24 del penultimo giorno precedente le elezioni.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda⁵¹ (L. 212/1956, art. 9, comma 1).

⁵¹ La legge pone un ulteriore e più stringente divieto nei giorni della votazione, nei quali è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2).

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (D.L. 807/1984, conv. L. 10/1985, art. 9-*bis*).

Il divieto si applica anche alle emittenti del servizio pubblico radiotelevisivo in virtù dell'estensione ad esse, operata in via di prassi, della previsione di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 212 del 1956. Tale estensione è confermata dai provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottati per regolare la propaganda elettorale nelle emittenti pubbliche in prossimità delle elezioni⁵².

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, che intendono diffondere messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro (L. 28/2000, art. 7, comma 1).

Nello stesso periodo (che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale), le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali, approvato con il D.M. 8 aprile 2004, art. 6, comma 2).

Ai fini della presentazione alla Corte di conti del consuntivo delle spese elettorali e delle relative fonti di finanziamento sostenute dai partiti che partecipano alle elezioni politiche, il periodo di campagna elettorale è quello compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (L. 515/1993, art. 12, comma 1-*bis*⁵³).

Si illustra qui di seguito la disciplina riguardante i diversi tipi di trasmissione.

2.2. Comunicazione politica radiotelevisiva

La legge definisce come comunicazione politica radiotelevisiva la diffusione di programmi contenenti "opinioni e valutazioni politiche", ad esclusione della diffusione di notizie nei programmi di informazione (L. 28/2000, art. 2, comma 2).

A partire dall'indizione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva può svolgersi soltanto in forme predefinite: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde,

⁵² Si veda il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza, adottato il 9 gennaio 2018, in cui si fa riferimento (art. 3, comma 4) al periodo compreso "tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni" per indicare il periodo entro il quale gli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica devono essere garantiti alle liste aventi i requisiti ivi indicati.

⁵³ Comma introdotto dalla L. 96/2012, art. 11, co. 3.

presentazione in contraddittorio di candidati e programmi elettorali, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione (L. 28/2000, art. 4, comma 1). L'offerta di trasmissioni di comunicazione politica è obbligatoria per le emittenti radiotelevisive nazionali. La partecipazione a tali trasmissioni è in ogni caso gratuita (L. 28/2000, art. 2, comma 4).

Il riparto degli spazi tra i soggetti politici è disciplinato da provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, ossia, rispettivamente, per il concessionario pubblico e per le emittenti private (L. 28/2000, art. 4).

La legge distingue, a tal fine, due periodi (L. 28/2000, art. 4, comma 2):

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature, con spazi ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare o comunque presenti nel Parlamento nazionale o europeo;
- dalla data di presentazione delle candidature alla data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono invece ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in circoscrizioni o collegi nei quali siano compresi almeno il 25% degli elettori interessati alla consultazione elettorale, garantendo l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute e tendendo conto del sistema elettorale da applicare.

Per le elezioni politiche del 2018, la Commissione per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha adottato il 9 gennaio 2018, un provvedimento volto a disciplinare la propaganda elettorale nelle emittenti del servizio pubblico. In modo analogo e con riferimento alle televisioni e radio private l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha proceduto approvando il provvedimento del 10 gennaio 2018.

2.3. Messaggi politici autogestiti

Nel secondo periodo della campagna elettorale (decorrente dalla data di presentazione delle candidature), oltre ai programmi di comunicazione politica, possono essere trasmessi messaggi autogestiti da parte delle emittenti nazionali, secondo le modalità specifiche dettate dalla Commissione e dall'Autorità sulla base dei principi fissati dalla legge. L'offerta di spazi per messaggi autogestiti deve essere in ogni caso gratuita. (L. 28/2000, art. 4, comma 3).

Per la concessionaria del servizio pubblico sussiste l'obbligo di trasmettere tali messaggi e di rendere disponibili le strutture tecniche per la loro realizzazione (L. 28/2000, art. 4, comma 4).

Mentre le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti, le emittenti locali possono diffondere anche messaggi politici a pagamento (per queste emittenti, si veda il paragrafo 2.5).

I messaggi sono organizzati in modo autogestito e sono volti alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi.

Gli spazi per i messaggi devono essere offerti in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici. I messaggi devono essere inseriti in appositi contenitori - separati dalla restante programmazione - e recare l'indicazione "messaggio autogestito" e il nome del soggetto committente. Possono essere previsti fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione.

I messaggi devono avere una durata sufficiente per la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica. La durata deve essere comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche. I messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione (L. 28/2000, art. 4, comma 3).

2.4. Programmi di informazione e altre trasmissioni

A partire dalla data di indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica è ammessa solo nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica e deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. La presenza dei soggetti sopra menzionati nelle altre trasmissioni è invece vietata (L. 515/1993, art. 1, comma 5). Il divieto in questione non sussiste per le trasmissioni messe in onda dalle emittenti locali (L. 313/2003, art. 3, comma 1).

La Commissione di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabiliscono i criteri generali per la realizzazione dei programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi durante il periodo elettorale. Tali criteri devono essere informati agli obiettivi della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza dell'informazione. È espressamente previsto il divieto di fornire indicazioni di voto, anche in forma indiretta, dalla data di convocazione dei comizi alla chiusura delle operazioni di voto (L. 28/2000, art. 5).

2.5. Emittenti locali

La legge n. 313 del 2003⁵⁴ ha novellato in misura rilevante la legge n. 28 del 2000 prevedendo, con l'introduzione del nuovo capo II (artt. da 11-*bis* a 11-*septies*), una spe-

⁵⁴ L. 6 novembre 2003, n. 313, Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.

cifica e distinta disciplina per le emittenti radiofoniche e televisive locali ed escludendo per queste ultime l'applicazione delle disposizioni dettate dal capo I della legge n. 28 (artt. da 1 a 11), che rimangono efficaci soltanto per le emittenti radiotelevisive nazionali, ad eccezione di quelle relative alla trasmissione di messaggi politici autogestiti (art. 4, commi 3 e 5) e alla diffusione dei sondaggi (art. 8).

Le emittenti locali devono garantire nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica, i principi fondamentali del pluralismo – che deve esplicarsi attraverso la parità di trattamento – dell'obiettività, dell'imparzialità e dell'equità (L. 28/2000, art. 11-*quater*)⁵⁵.

Sono programmi d'informazione: il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca. Sono considerati programmi di comunicazione politica quelli in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni (L. 28/2000, art. 11-*ter*).

Per garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, le emittenti locali devono operare in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica, adottato con il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, in attuazione dell'art. 11-*quater* della legge 28/2000.

Il codice di autoregolamentazione ha efficacia *erga omnes*, nei confronti cioè di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali, aderiscano o meno alle organizzazioni rappresentative che l'hanno sottoscritto (L. 28/2000, art. 11-*quater*, comma 5).

Dalla data di presentazione delle candidature fino alla chiusura della campagna elettorale, le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a pagamento, sia a titolo gratuito (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali, artt. 5-6).

Le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, con cui informano i soggetti politici dell'avvenuto deposito, presso la propria sede, di un documento recante le modalità di prenotazione degli spazi e le relative tariffe (art. 6, Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali).

Alle emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito si applica la disciplina di cui all'art. 4, commi 3 e 5, della L. 28/2000 (si veda, in proposito, il paragrafo 2.3).

⁵⁵ Si vedano gli artt. 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali dell'8 aprile 2004.

Le emittenti locali che trasmettono gratuitamente messaggi autogestiti hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato, nella misura annualmente definita con decreto del Ministro delle comunicazioni (L. 28/2000, art. 4, comma 5).

Le emittenti locali devono attenersi alla disciplina in materia di sondaggi dettata dall'art. 8 della legge n. 28 del 2000, per la quale si rinvia al paragrafo 2.8.

La legge stabilisce l'inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (L. 313/2003, art. 3).

2.6. Comunicazione politica su quotidiani e periodici in periodo elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la diffusione della comunicazione politica elettorale su quotidiani e periodici è limitata alla pubblicazione di annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; presentazione di programmi elettorali; confronto fra più candidati. Devono essere consentite ai candidati ed alle liste condizioni di parità di accesso, mediante comunicazione degli spazi disponibili, secondo modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie (L. 28/2000, art. 7).

2.7. Imprese radiofoniche e organi ufficiali di stampa dei partiti

Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento non si applicano le disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e per la comunicazione politica contenute negli articoli da 1 a 5 della L. 28/2000. Esse non possono cedere, né gratuitamente, né a pagamento, spazi per la trasmissione di messaggi politici autogestiti (L. 28/2000, art. 6).

Gli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni sulla diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi (L. 28/2000, art. 7, comma 3).

Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 10 gennaio 2018, art. 24, comma 2).

2.8. Sondaggi politici ed elettorali

Nei quindici giorni precedenti il voto, è vietata la pubblicizzazione – con qualsiasi mezzo – dei sondaggi sull’esito delle elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori; il divieto sussiste anche per la pubblicazione di sondaggi effettuati in periodi precedenti. I criteri secondo i quali devono realizzarsi i sondaggi vengono definiti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 28/2000, art. 8, commi 1 e 2).

Anche i sondaggi effettuati al di fuori del periodo elettorale sono assoggettati ad una specifica normativa: essi possono essere diffusi soltanto se recano precise indicazioni (autore del sondaggio, committente e acquirente, criteri seguiti per la formazione del campione, metodo di raccolta dei dati, numero di persone interpellate, domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto, data del sondaggio) e se siano stati pubblicati su un apposito sito informatico, curato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio (L. 28/2000, art. 8, comma 3; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*, 9 dicembre 2010).

2.9. Comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all’attività istituzionale dell’ente. Non rientrano nel divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche. È previsto che le emittenti radiotelevisive anche private informino i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari di apertura dei seggi (L. 28/2000, art. 9).

2.10. Obblighi di comunicazione

I titolari di emittenti radiotelevisive nazionali e gli editori di quotidiani e periodici hanno l’obbligo di comunicare, entro i trenta giorni successivi alla consultazione elettorale, ai Presidenti delle Camere e al Collegio regionale di garanzia elettorale, i servizi elettorali effettuati (servizi di comunicazione politica e messaggi politici), i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi per la propaganda elettorale concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, e gli introiti realizzati. La disposizione è esplicitamente riferita alle consultazioni elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (L. 28/2000, art. 11).

2.11. Sanzioni

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la competenza ad intervenire per

le violazioni alla disciplina introdotta dalla legge n. 28 e dalle altre disposizioni emanate dalla stessa Autorità o dalla Commissione di indirizzo e vigilanza.

L'Autorità inizia il procedimento d'ufficio, ovvero su denuncia dell'interessato (L. 28/2000, art. 10, comma 1).

L'Autorità procede, dopo un'istruttoria sommaria, alla contestazione dei fatti, in merito ai quali possono essere presentate, entro 24 ore, le relative controdeduzioni, e provvede, entro 48 ore dall'accertamento della violazione o dalla presentazione della denuncia, all'emanazione della sanzione.

Le sanzioni sono individuate in relazione alle varie fattispecie e consistono, tra l'altro, nell'obbligo di trasmettere programmi con prevalente partecipazione dei soggetti che siano stati danneggiati; nella sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge; nella messa a disposizione di spazi per la trasmissione di messaggi autogestiti in favore dei soggetti politici danneggiati o esclusi; nell'eventuale ripristino dell'equilibrio fra spazi destinati ai messaggi e spazi destinati alla comunicazione gratuita, ecc. (L. 28/2000, art. 10, commi 3 - 8).

I provvedimenti emessi dall'Autorità possono essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio (D.Lgs. 104/2010, art. 135, comma 1, lett. b).

Per quanto riguarda le emittenti locali, la legge n. 28 prevede uno specifico apparato sanzionatorio: spettano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri di vigilanza sul rispetto dei principi indicati nel capo II della legge n. 28, delle disposizioni del codice di autoregolamentazione, nonché delle norme regolamentari o attuative emanate dalla stessa Autorità (L. 28/2000, art. 11-*quinquies*).

Qualora, d'ufficio o su denuncia di soggetti politici interessati o del Consiglio nazionale degli utenti, siano accertate infrazioni, l'Autorità adotta ogni provvedimento, anche in via di urgenza, idoneo ad eliminarne gli effetti anche ordinando, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo o, se ciò non fosse possibile, disponendo la sospensione delle trasmissioni per un massimo di trenta giorni.

In sede di verifica dell'ottemperanza ai propri provvedimenti, l'Autorità, in caso di riscontro negativo, può irrogare nei confronti dell'emittente locale responsabile della violazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

Anche per i provvedimenti dell'Autorità adottati nei confronti di emittenti locali, in caso di ricorsi, la competenza di primo grado è attribuita al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2.12. Campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero

Lo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di

cittadinanza italiana.

I partiti, i gruppi politici e i candidati devono osservare le leggi sulla campagna elettorale vigenti nel territorio italiano sulla base di tali forme di collaborazione (L. 459/2001, art. 17, commi 1 e 2).

La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo predispone specifiche trasmissioni informative e tribune elettorali per i cittadini che votano nella circoscrizione Estero.

3. Altre forme di propaganda elettorale (manifesti, annunci, comizi, messaggi Sms, Mms e di posta elettronica, chiamate telefoniche preregistrate, etc.)

Per quanto riguarda le forme tradizionali di propaganda attraverso manifesti, giornali murali, annunci a mezzo di megafoni ecc., si richiama in primo luogo la L. n. 212 del 1956 che vieta particolari forme di propaganda (propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile ecc.), regola l'affissione di materiale propagandistico, punisce chi impedisce l'affissione dei manifesti o danneggia quelli già affissi, e vieta i comizi, le riunioni elettorali e le altre forme di propaganda nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni (L. 212/1956, artt. 6, 8 e 9) (vedi oltre).

In caso di violazione di tali disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,3 euro a 1.033 euro, (L. 515/1993, art. 15, comma 17).

Al fine di permettere la chiara individuazione dei responsabili della produzione del materiale di propaganda e della copertura delle relative spese, tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a stampa o con diffusione radiotelevisiva debbono indicare il nome del committente responsabile. I giornali, le stazioni radiotelevisive e chiunque altro produca materiale propagandistico debbono inoltre accertarsi che i relativi ordini siano effettuati dai segretari amministrativi dei partiti o da loro delegati o direttamente dai candidati o dai loro mandatarî, cui sono tenuti ad emettere fattura. Gli strumenti di propaganda relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî. La legge stabilisce il principio secondo cui i costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati tra le spese sostenute dai candidati ai fini della verifica sul rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge (L. 515/1993, art. 3, commi 2-4). Un'ulteriore disposizione con finalità analoghe a quelle ora illustrate (relativa agli obblighi di comunicazione dei servizi elettorali effettuati) è contenuta nell'art. 11 della legge n. 28 già richiamato.

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nella forma di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (L. 515/1993, art. 15, commi 3 e 19).

L'art. 6 della legge n. 212 del 1956 determina solo il termine iniziale dei divieti relativi alle forme di propaganda da esso disciplinate (propaganda luminosa o figurativa fissa in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile) ma non specifica quando essi vengono a cessare. In base alla circolare (ancora vigente) n. 1943/V dell'8 aprile 1980, emanata dal Servizio elettorale del Ministero dell'interno, "deve ritenersi che il termine finale [dei divieti in questione] coincide con la chiusura delle operazioni di votazione".

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni di dettaglio in relazione alle diverse forme di propaganda:

- **propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile:** dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni sono vietate tali forme di propaganda (L. 212/1956, art. 6). "Al contrario – in base alla circolare sopra citata –, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili". Per quanto riguarda il lancio di volantini, la medesima circolare precisa che "dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio dei volantini, mentre ne è consentita la distribuzione";
- **comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico:** possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni (L. 130/1975, art. 7, primo comma) e sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Sono qualificate "come elettorali, agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 18 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione. Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo". Durante questo periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive (L. 130/1975, art. 7 e Ministero dell'interno, Servizio elettorale, circolare n. 1943/V, 8 aprile 1980);
- **nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda:** sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Nei giorni destinati alla votazione è comunque vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2);
- **propaganda elettorale tramite chiamate telefoniche preregistrate, e-mail, telex, mms o sms:** chi utilizza queste modalità di comunicazione per la propaganda elettorale ha l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli abbonati a servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato (vedi *infra* il paragrafo 4).

4. Utilizzazione di dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni sulle modalità con cui partiti, organismi politici, comitati promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare, rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, dati personali dei cittadini per iniziative di propaganda elettorale (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento in materia di trattamento di propaganda elettorale e comunicazione politica, 18 aprile 2019).

Dati utilizzabili solo con il previo consenso

È necessario il consenso informato invece per poter utilizzare:

- recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate o inviare *sms* e *mail*.
- dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica; quelli ricavati da forum e blog; quelli raccolti automaticamente con appositi *software* (*web scraping*); le liste di abbonati di un provider; i dati pubblicati su siti *web* per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative;
- dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa o nell'ambito della professione sanitaria.
- dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme) e di quelli di sovventori occasionali.

Chi intende utilizzare, acquisendole da terzi, liste cosiddette “consensate” (dati raccolti previa informativa e consenso), è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti, candidati.

Dati non utilizzabili

Non sono in alcun modo utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l'anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali; gli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale dei domicilia digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell'albo pretorio on line; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail. Non si possono infine utilizzare dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell'esercizio del loro mandato elettivo o dell'attività istituzionale.

Informativa a cittadini

Gli elettori devono essere sempre informati sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l'informativa va data all'atto della raccolta. Per i dati acquisiti da altre fonti è necessario che gli interessati

siano informati in un tempo ragionevole al massimo entro un mese. Qualora tale adempimento sia però impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono esimersi dall'informativa, a condizione che adottino misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, utilizzando, per esempio, modalità pubbliche di informazione.

5. Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 4% i seguenti beni e servizi, utilizzati per la campagna elettorale, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati (L. 515/1993, art. 18):

- il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati;
- l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici e siti web;
- l'affitto dei locali e gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni.

“La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 816 a 847 della legge n. 160 del 2019) ha istituito il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 ha sostituito una serie di entrate locali di diversa natura, tra cui l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. La medesima legge prevede margini di manovrabilità del canone da parte degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare.

Al riguardo, l'affissione di manifesti elettorali non è esplicitamente contemplata tra le ipotesi esenti ex lege dal canone (individuate dal comma 833), ma la disciplina del canone unico affida ai regolamenti degli enti locali il compito di individuare (comma 821, lettera f) della) ulteriori esenzioni o riduzioni, rispetto a quelle disciplinate dalla normativa nazionale. In particolare, il comma 832 consente gli enti di prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

Coerentemente all'introduzione del canone unico, la legge di bilancio 2020 ha abrogato (comma 847) la previgente disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993 e ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme. Il medesimo comma 847 ha mantenuto tuttavia ferme le disposizioni inerenti la propaganda elettorale”.

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA gli addebiti effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati alla raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. Tali campagne sono disciplinate da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettro-

nica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (D.L. 149/2013, art. 13).

6. Adempimenti dei comuni

Alcune disposizioni della legge n. 212 del 1956 disciplinano la predisposizione da parte dei comuni di speciali spazi da destinare ai mezzi di propaganda tradizionale, quali affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda e la loro ripartizione fra coloro che partecipano alla competizione elettorale (L. 212/1956, artt. 2, 3 e 5⁵⁶).

Dalla data di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Camere, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (L. 515/1993, art. 19, comma 1).

Si ricorda, inoltre, che i partiti che hanno propri rappresentanti eletti al Parlamento nazionale o europeo, nei consigli regionali o locali, hanno diritto alle agevolazioni previste dai regolamenti comunali sulle entrate per l'occupazione temporanea (non superiore a 30 giorni) di suolo pubblico per lo svolgimento delle proprie attività e possono utilizzare a titolo gratuito strutture comunali o provinciali per le medesime attività (L. 157/1999, art. 5, commi 5, 6 e 7).

Inoltre, gli enti locali, previa disciplina con apposito regolamento, possono mettere a disposizione di tutti i partiti, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private, locali per lo svolgimento di iniziative politiche, dietro rimborso spese (L. 96/2012, art. 8).

⁵⁶ La legge 147/2013 (art. 1, co. 400, n. 3), lett. h), ha soppresso la previsione (L. 212/1956, artt. 1, co. 2, e 4) secondo la quale i comuni allestiscono appositi spazi destinati ai soggetti che, pur non partecipando alla competizione elettorale, intendono affiggere materiale inerente alla campagna elettorale.

VII – Glossario del procedimento elettorale

Si riporta qui di seguito un glossario di alcuni dei termini fondamentali del procedimento elettorale. Per ciascuno dei termini viene data una definizione sintetica: per una esposizione più completa nel testo di ciascuna voce viene segnalato il rinvio ai capitoli della parte I del Manuale che trattano dell'argomento.

Campagna elettorale: è il periodo antecedente le elezioni per il quale la legge prevede una particolare disciplina in tema di svolgimento delle attività di comunicazione e propaganda politica. Contenuto e termini di applicazione della disciplina variano a seconda dei mezzi utilizzati per la comunicazione. Per la comunicazione radiotelevisiva la legge distingue tre periodi: il periodo che giunge sino al giorno di indizione dei comizi elettorali, nel corso del quale valgono le norme generali in tema di disciplina della comunicazione politica; il periodo che va dalla indizione dei comizi alla presentazione delle candidature, nel corso del quale sono ammesse solo determinati tipi di trasmissione avente ad oggetto la comunicazione politica con spazi ripartiti tra le formazioni politiche presenti nel parlamento uscente; il periodo che va dalla presentazione delle candidature al giorno antecedente le elezioni, nel corso del quale per la ripartizione degli spazi di trasmissione si tiene conto delle candidature e delle liste presentate. Competenti alla ripartizione degli spazi sono la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, per il servizio pubblico, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per le radiotelevisioni private (cap. VI, par. 2).

Cifra elettorale circoscrizionale: è la somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della medesima lista (cap. II, par. 4.1).

Cifra elettorale di collegio plurinominale di lista: è la somma delle cifre elettorali di collegio uninominale conseguite dalla lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale (cap. II, par. 4.1).

Cifra elettorale di collegio uninominale di lista: è la somma dei voti conseguiti da una lista nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale: i voti espressi tracciando un segno sul contrassegno della lista sono validi sia per la lista sia per il candidato uninominale collegato; i voti espressi tracciando un segno sul nome del candidato uninominale sono validi sia per il candidato uninominale sia per la lista; nel caso di coalizioni, i voti espressi tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale sono ripartiti tra le liste della coalizioni in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale (cap. II, par. 4.1).

Cifra elettorale percentuale del candidato nel collegio uninominale: è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per 100 (cap. II, par. 4.1).

Cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di lista: è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per 100 (vedi cap. II, par. 4.1).

Circoscrizione elettorale: sia alla Camera, sia al Senato è la porzione del territorio nazionale nell'ambito della quale sono definiti i collegi uninominali e plurinominali e vengono effettuate in tutto o in parte le operazioni per l'assegnazione dei seggi. I 392 seggi della Camera e i 196 del Senato sono distribuiti tra le circoscrizioni. Al Senato le circoscrizioni sono 20 e coincidono con le regioni; alla Camera sono 28, di cui 14 coincidenti con le regioni, mentre altre 14 hanno dimensione infraregionale: sono divise in 2 circoscrizioni il Piemonte, il Veneto, il Lazio, la Campania e la Sicilia; la Lombardia è suddivisa in 4 circoscrizioni (cap. II, par. 2; cap. III, 2).

Collegamento: i partiti possono dichiarare, al momento del deposito del contrassegno, il collegamento in coalizione delle liste presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno. L'elenco dei collegamenti è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (cap. I, par. 2.2.4).

Collegio di garanzia elettorale: è l'organo istituito presso la Corte d'appello del capoluogo di ciascuna regione competente a ricevere e verificare le dichiarazioni dei candidati alle elezioni politiche concernenti i finanziamenti ricevuti e le spese sostenute per la campagna elettorale (cap. VI, par. 1.1).

Collegio plurinominale: è la porzione del territorio all'interno della circoscrizione in cui sono eletti, con sistema proporzionale, un certo numero di deputati e senatori: di norma, da 3 a 8 deputati e da 2 a 8 senatori. Nell'ambito delle circoscrizioni sono costituiti 63 collegi plurinominali alla Camera, dove vengono assegnati complessivamente 386 seggi, e 33 collegi plurinominali al Senato, per l'attribuzione di 193 seggi (cap. II, par. 2; cap. III, 2).

Collegio uninominale: è la porzione del territorio all'interno della circoscrizione in cui è eletto un parlamentare con sistema maggioritario a turno unico. Nelle circoscrizioni della Camera sono costituiti 146 collegi uninominali (oltre al collegio uninominale della Valle d'Aosta) e 67 collegi uninominali nelle circoscrizioni del Senato (cui si aggiungono il collegio uninominale della Valle d'Aosta e 6 collegi uninominali del Trentino Alto - Adige (cap. II, par. 2; cap. III, 2).

Contrassegno: è il simbolo grafico che distingue le liste nei singoli collegi plurinominali, nei singoli collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti elettorali. I contrassegni debbono essere depositati dai partiti presso il Ministero dell'interno tra il 44° e il 42° giorno antecedente quello di votazione (cap. I, par. 2.2.1).

Convalida delle elezioni: è la verifica che la Camera e il Senato svolgono sui titoli di ammissione dei parlamentari eletti, sulla base dei poteri conferiti alle due Camere dal-

l'articolo 66 della Costituzione. Le Camere sono competenti a giudicare in via definitiva su tutti i reclami e le contestazioni presentate agli uffici elettorali inerenti il procedimento elettorale.

Convocazione dei comizi elettorali: è l'atto con il quale il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la data delle elezioni. Con lo stesso atto viene fissato il giorno della prima riunione delle Camere. La legge prevede che il decreto di convocazione dei comizi debba precedere di almeno 45 giorni la data delle elezioni. La Costituzione prevede che le elezioni delle nuove Camere debbano avere luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.

Elezioni trasparenti: è così denominata l'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno dove sono pubblicati per ciascun partito: il contrassegno depositato, lo statuto, o in mancanza, la dichiarazione di trasparenza, il programma elettorale, con il nome del capo della forza politica, e le liste dei candidati (cap. I, 2.2 e 2.3).

Incandidabilità: sono incandidabili coloro che sono stati condannati, in via definitiva, per alcune categorie di gravi delitti, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione. Mentre le cause di ineleggibilità possono generalmente essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di incandidabilità precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina (cap. I, par. 1.2.2).

Incompatibilità: la Costituzione dispone l'incompatibilità tra le cariche di deputato e senatore, tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica, tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura, tra parlamentare e consigliere o assessore regionale, tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale. La legge ordinaria dispone diverse altre cause di incompatibilità con l'ufficio di parlamentare. In caso di incompatibilità il parlamentare deve optare tra il mandato parlamentare e l'incarico incompatibile (cap. I, par. 1.2.3).

Ineleggibilità: la legge prevede che non sono eleggibili alla carica di deputato e senatore coloro che ricoprono determinati incarichi, quali i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei ministri, i Commissari del Governo presso le regioni, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza e gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato nelle circoscrizioni del loro comando territoriale. Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto qualora l'esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura, o in caso di scioglimento anticipato che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. Non sono, inoltre, eleggibili i magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte alla giurisdizione degli uffici ai quali sono assegnati, coloro che abbiano rapporti con Governi stranieri, e coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato (cap. I, par. 1.2.1).

Lista: l'elenco dei candidati presentati da un partito o movimento politico per concorrere per l'assegnazione della quota dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali con metodo proporzionale. Le liste dei candidati dei collegi plurinominali devono essere presentate unitamente ai nomi dei candidati nei collegi uninominali alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo di regione tra il 35° e il 34° giorno antecedente quello di votazione. Ciascuna lista deve essere distinta da un contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno. Ciascuna lista è formata da un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio plurinomiale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. Nei collegi plurinominali del Senato in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. In sede di presentazione dalla lista, inoltre, sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidature in almeno 2/3 (con arrotondamento all'unità superiore) dei collegi plurinominali della circoscrizione. E' tenuta altresì a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale; nel caso di liste collegate in coalizione queste devono presentare il medesimo candidato i tutti i collegi uninominali (vedi cap. III, par. 6). I candidati sono eletti seguendo l'ordine di presentazione (sistema della c.d. "lista bloccata", cap. III, par. 7.6). Sono previste disposizioni in materia di formazione delle liste per garantire la parità di genere (cap. I, par. 2.3).

Con il termine di lista si intende altresì l'insieme delle liste di candidati che si presentano nel territorio nazionale con il medesimo contrassegno alle elezioni politiche.

Mandatario elettorale: è il soggetto che deve essere indicato da tutti i candidati alla Camera e al Senato che intendono raccogliere fondi per la propria campagna elettorale. La legge prevede che tutti i finanziamenti debbano essere registrati dal mandatario in un unico conto corrente bancario o postale nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (vedi cap. VI, par. 1.1).

Metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti: il metodo di ripartizione proporzionale 'quozienti interi e maggiori resti' è basato sul calcolo del quoziente naturale ottenuto dalla divisione del totale dei voti considerati (o il totale della popolazione) per il totale dei seggi da ripartire; del quoziente così calcolato si considera la sola parte intera. I seggi sono assegnati dividendo i voti della lista (o la popolazione della circoscrizione) per il quoziente: la parte intera che si ottiene dalla divisione rappresenta il numero di seggi assegnati alla lista "con i quozienti interi". I seggi che rimangono da assegnare sono attribuiti alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, calcolati sottraendo ai voti della lista, il risultato della moltiplicazione del quoziente per i seggi ottenuti con i quozienti interi.

Parità di genere: nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità della lista medesima. Inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e coalizioni di liste nei collegi uninominali e, limitatamente ai capilista, dalle liste nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato - a livello nazionale,

alla Camera, a livello regionale, al Senato - in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima (cap. I, par. 2.3).

Proclamazione: è l'atto con il quale un candidato è dichiarato eletto alla carica di deputato o senatore (vedi cap. II, par. 4.7 e cap. III, par. 3).

Soglia di sbarramento: è la percentuale minima di voti che le liste e le coalizioni di liste debbono raccogliere in ambito nazionale per accedere alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali. La legge per l'elezione della Camera fissa la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi per le liste (sia quelle collegate in coalizione, sia le "liste singole"), mentre per le coalizioni (a condizione che abbiano tra le liste partecipanti almeno una lista con il 3 per cento dei voti) la soglia è del 10 per cento (cap. II, par. 4.2). Le medesime soglie si applicano all'elezione del Senato, dove però sono ammesse anche le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti nella regione (cap. III, par. 3). Per verificare se le liste hanno superato tali soglie si prendono in considerazione tutti i voti validi effettivamente espressi in favore delle singole liste. Ai fini dell'applicazione delle diverse soglie di sbarramento, sono ammesse le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno 2 collegi uninominali della circoscrizione.

Non concorrono, in ogni caso, a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste i voti espressi a favore di liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale (fatto salvo quanto previsto per le minoranze linguistiche riconosciute).

Sottoscrizioni: sia per la Camera, sia per il Senato la dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori del collegio plurinominali. In caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà. (vedi cap. I, par. 2.3).

Totale dei voti validi: è la somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste (cap. II, par. 4.1). Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche.

Uffici elettorali: sono gli organi che presiedono alle operazioni elettorali dalla presentazione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti. Sono costituiti: un Ufficio elettorale centrale nazionale (istituito presso la Corte di cassazione e composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente); per le elezioni della Camera un Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna circoscrizione (questo Ufficio è costituito presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale); per il

Senato, presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce un Ufficio elettorale regionale composto da cinque magistrati.

Voto degli italiani all'estero: gli articoli 56 e 57 della Costituzione, prevedono che 4 seggi al Senato e 8 seggi alla Camera siano attribuiti alla circoscrizione Estero ove vengono eletti altrettanti parlamentari rappresentanti dei cittadini residenti all'estero. I parlamentari rappresentanti degli italiani all'estero sono eletti per corrispondenza secondo modalità definite dalla legge 459/2001. La legge 52/2015 ha consentito anche agli elettori residenti temporaneamente all'estero di votare per corrispondenza (cap. V).